

Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2011, n. 121 - 29759

Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare l'articolo 57;

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare la parte II contenente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS);

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), in particolare l'articolo 20 sulla compatibilità ambientale di piani e programmi;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 contenente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e, in particolare, gli articoli 7, 8 e 10, come modificati dalla legge regionale 10 novembre 1994, n. 45;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), in particolare l'articolo 60;

vista la deliberazione n. 388-9126 del 19 giugno 1997, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il piano territoriale regionale;

vista la deliberazione n. 291-26243 del 1° agosto 2003, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino, successivamente variato con deliberazione del Consiglio regionale n. 23-42501 del 12 ottobre 2010;

vista la deliberazione n. 5-297 del 12 luglio 2010, con la quale la Giunta regionale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla variante al piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, denominata “PTC2”;

vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino n. 26817 del 20 luglio 2010, con la quale è stata adottata la variante n. 2 al piano territoriale di coordinamento provinciale, denominata “PTC2” e costituita dai seguenti elaborati sostituivi dei corrispondenti del vigente piano territoriale provinciale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 291-26243 del 2003:

Elaborati

Elab. Progetto definitivo - Sintesi delle osservazioni e delle controdeduzioni;

Elab. Relazione Illustrativa, comprensiva della Tavola fuori testo: Quadro Integrato delle Politiche e delle Norme;

Elab. Norme di Attuazione;

Elab. Rapporto Ambientale definitivo, comprendente la “Valutazione di incidenza”, la “Relazione di sintesi” e fuori testo:

– Tav. RA1 - Valutazione di incidenza – Interferenze fra il sistema della mobilità e la rete ecologica provinciale, in scala 1:200.000;

– Elab. - Sintesi non tecnica.

Tavole

Tav.2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità, Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale, in scala 1:150.000;

Tav.2.2 Sistema insediativo: Attività economico-produttive, in scala 1:150.000;

Tav.3.1 Sistema del verde e delle aree libere, in scala 1:150.000;

Tav.3.2 Sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali e localizzazione dei principali beni, in scala 1:150.000;

Tav.4.1 Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità, in scala 1:150.000;

Tav.4.2 Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all’area torinese, in scala 1:150.000;

Tav.4.3 Progetti di viabilità, in scala 1:150.000;

Tav.4.4.1 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle N.d.A: Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione, in scala 1:100.000;

Tav.4.4.2 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle N.d.A: Corridoio della Tangenziale Est, in scala 1:35.000;

Tav.4.4.3 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, 39 e 40 delle N.d.A: Corridoio e Area speciale di C.so Marche, in scala 1:20.000;

Tav.5.1 Quadro del dissesto idrogeologico, dei Comuni classificati sismici e degli abitati da trasferire e da consolidare, in scala 1:150.000.

Allegati

Allegato 1: Linee Guida - Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo, con allegate le seguenti Tavole fuori testo:

- Tav.DS1 - Carta delle unità litologiche, in scala 1:150.000;

- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Alto Canavese, in scala 1:25.000;

- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 1 – riquadro 1, in scala 1:25.000;

- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 1 – riquadro 2, in scala 1:25.000;

- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 2, in scala 1:25.000;

- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 3 – riquadro 1, in scala 1:25.000;

- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 3 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 3 – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 4 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 4 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 5 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 5 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 6 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 6 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 1 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 1 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 2 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 2 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 3 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 3 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 4 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 4 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 5 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 5 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 5 – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 5 – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 6, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 7, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 8, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 9, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 6, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 1, in scala 1:25.000;

- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b- Carta delle valanghe: Alto Canavese, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 6, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 7, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 8, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 9, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 6, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 4, in scala 1:25.000;

- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS3 - Tavola delle principali criticità idrogeologiche, delle opere di difesa idraulica censite e delle RIPE (aree a rischio idraulico particolarmente elevato), in scala 1:150.000;
- Allegato 2: Quaderno - Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale;
- Allegato 3: Quaderno - Sistema del verde e delle aree libere;
- Allegato 4: Linee Guida - Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili;
- Allegato 5: Linee Guida - Linee Guida per la perimetrazione delle aree dense, di transizione, libere, di cui all'art. 16 delle Norme di Attuazione;
- Allegato 6: Quaderno - Aspetti storico - culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali;
- Allegato 7: Quaderno - Schede degli interventi previsti sulla viabilità;
- Allegato 8: Quaderno - Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino – Rapporto finale;
- Allegato 8: Quaderno - Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino – Allegato statistico;
- Tav. Carta delle aree di influenza - Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino a supporto del PTC2.

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-2134 del 6 giugno 2011, con la quale si propone al Consiglio regionale di approvare:

- ai sensi della l.r. 56/1977, la variante n. 2 al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino “PTC2”, adottata dal Consiglio provinciale con la deliberazione n. 26817 del 2010 avanti citata, così come definita a seguito dell'esame condotto dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, con le modifiche specificatamente riportate nella “Relazione sulla conformità al piano territoriale regionale della variante n. 2 al piano territoriale provinciale della Provincia di Torino - ‘PTC2’” (allegato A) del 12 maggio 2011 costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale n. 17-2134 del 2011;
- ai sensi del d.lgs. 152/2006, dell'articolo 20 della l.r. 40/1998 e della deliberazione della Giunta regionale n. 12-8931 del 2008, la “Dichiarazione di sintesi” (allegato B) del 18 maggio 2011, facente parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale n. 17-2134 del 2011;

acquisito il parere favorevole della II Commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 15 giugno 2011

d e l i b e r a

di approvare:

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), la variante n. 2 al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino “PTC2”, adottata dal Consiglio provinciale con la deliberazione n. 26817 del 20 luglio 2010,

così come definita a seguito dell'esame condotto dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, con le modifiche specificatamente riportate nella "Relazione sulla conformità al piano territoriale regionale della variante n. 2 al piano territoriale provinciale della Provincia di Torino - 'PTC2'" (allegato A);

- ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dell'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) e della deliberazione della Giunta regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 contenente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi, la "Dichiarazione di sintesi" (allegato B).

Gli allegati A, B e la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino n. 26817 del 20 luglio 2010, completa dei seguenti elaborati, sostituiti dei corrispondenti del vigente piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 291-26243 del 2003, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Elaborati

Elab. Progetto definitivo - Sintesi delle osservazioni e delle controdeduzioni;

Elab. Relazione Illustrativa, comprensiva della Tavola fuori testo: Quadro Integrato delle Politiche e delle Norme;

Elab. Norme di Attuazione;

Elab. Rapporto Ambientale definitivo, comprendente la "Valutazione di incidenza", la "Relazione di sintesi" e fuori testo:

– Tav. RA1 - Valutazione di incidenza – Interferenze fra il sistema della mobilità e la rete ecologica provinciale, in scala 1:200.000;

– Elab. - Sintesi non tecnica.

Tavole

Tav. 2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità, Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale, in scala 1:150.000;

Tav.2.2 Sistema insediativo: Attività economico-produttive, in scala 1:150.000;

Tav.3.1 Sistema del verde e delle aree libere, in scala 1:150.000;

Tav.3.2 Sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali e localizzazione dei principali beni, in scala 1:150.000;

Tav.4.1 Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità, in scala 1:150.000;

Tav.4.2 Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all'area torinese, in scala 1:150.000;

Tav.4.3 Progetti di viabilità, in scala 1:150.000;

Tav.4.4.1 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle N.d.A: Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione, in scala 1:100.000;

Tav.4.4.2 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle N.d.A: Corridoio della Tangenziale Est, in scala 1:35.000;

Tav.4.4.3 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, 39 e 40 delle N.d.A: Corridoio e Area speciale di C.so Marche, in scala 1:20.000;

Tav.5.1 Quadro del dissesto idrogeologico, dei Comuni classificati sismici e degli abitati da trasferire e da consolidare, in scala 1:150.000.

Allegati

Allegato 1: Linee Guida - Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo, con allegate le seguenti Tavole fuori testo:

- Tav.DS1 - Carta delle unità litologiche, in scala 1:150.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Alto Canavese, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 1 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 1 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 3 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 3 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 3 – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 4 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 4 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 5 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 5 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 6 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito nord 6 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 1 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 1 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 2 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 2 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 3 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 3 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 4 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 4 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 5 – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 5 – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 5 – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: ambito sud 5 – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 6, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 7, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 8, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 9, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 3, in scala 1:25.000;

- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 6, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2a - Carta dei dissesti: Valli Orco e Soana – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Alto Canavese, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Val Chiusella – Valle Sacra – Dora Baltea Canavesana – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 6, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 7, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 8, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valle Susa e Val Sangone – riquadro 9, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Chisone – Germanasca - Pellice e Pinerolese Pedemontano – riquadro 6, in scala 1:25.000;

- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli di Lanzo – Ceronda e Casternone – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 1, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 2, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 3, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 4, in scala 1:25.000;
- Tav.DS2b - Carta delle valanghe: Valli Orco e Soana – riquadro 5, in scala 1:25.000;
- Tav.DS3 - Tavola delle principali criticità idrogeologiche, delle opere di difesa idraulica censite e delle RIPE (aree a rischio idraulico particolarmente elevato), in scala 1:150.000;
- Allegato 2: Quaderno - Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale;
- Allegato 3: Quaderno - Sistema del verde e delle aree libere;
- Allegato 4: Linee Guida - Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili;
- Allegato 5: Linee Guida - Linee Guida per la perimetrazione delle aree dense, di transizione, libere, di cui all'art. 16 delle Norme di Attuazione;
- Allegato 6: Quaderno - Aspetti storico - culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali;
- Allegato 7: Quaderno - Schede degli interventi previsti sulla viabilità;
- Allegato 8: Quaderno - Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino – Rapporto finale;
- Allegato 8: Quaderno - Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino – Allegato statistico;
- Tav. Carta delle aree di influenza - Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino a supporto del PTC2.

(omissis)

Allegati

Allegato A

RELAZIONE SULLA CONFORMITÀ AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA VARIANTE N.° 2 AL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO (PTC2)

(art. 7 della Legge regionale 56/1977 e smi e art. 2 della Legge regionale n. 69/1978 e smi)

Esaminati gli atti e gli elaborati della Variante n. 2 al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino (PTC2);

sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali nelle sedute congiunte in data 21.4.2011 ed in data 3.5.2011;

a seguito della discussione della relazione istruttoria del 12 aprile 2011, predisposta dalla Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia e dalla Direzione regionale Attività produttive e comprendente i pareri espressi dalle altre Direzioni regionali interessate e le osservazioni dell'Organo tecnico regionale per la VAS, e della integrazione alla relazione in data 3 maggio 2011 conseguente al parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali; sentiti i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Torino;

in forza dell'istruttoria tecnica svolta e dei pareri di legge acquisiti;

ai sensi degli articoli 7, 8bis e 10 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, si esprime quanto segue:

1. La Variante n. 2 al Piano territoriale provinciale (PTC2), è complessivamente da considerarsi, sotto l'aspetto dei contenuti e delle normative vigenti, conforme agli strumenti regionali in materia territoriale e di programmazione settoriale.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, le disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati, sono le seguenti.
 - Art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione.
 - Art. 26 Settore agroforestale, comma 5.
 - Art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3.
 - Art. 40 Area speciale di C.so Marche.
 - Art. 50 Difesa del suolo, comma 2.
3. Al fine di garantire l'effettiva conformità di cui al punto 1, sono apportate alla Variante n. 2 al Piano territoriale provinciale (PTC2), le seguenti modifiche:

NORME DI ATTUAZIONE

Tutti i riferimenti alle “varianti di cui al comma 4 dell’art. 18” riscontrabili in diversi articoli delle Norme di Attuazione del PTC2 si intendono integralmente stralciati.

Art. 2 Contenuti del Piano

Al comma **1.** al termine della lettera b) si intende aggiunto il seguente testo:

“le rappresentazioni dei beni paesaggistici presenti nelle Tavole del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale hanno esclusivamente valore indicativo e/o propositivo: per l’individuazione e la delimitazione di detti beni occorre far riferimento ai rispettivi provvedimenti con cui sono stati o verranno sottoposti a tutela, ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004, nonché alle aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del medesimo decreto.”

Art. 3 Elementi costitutivi del Piano

Al comma **1.** si aggiunge alla lettera c) quale nuovo elaborato “c.4) Tabella - Relazione tra i diversi elementi costitutivi del Piano.”.

Art. 4 Gestione delle Informazioni territoriali e monitoraggio del PTC2

Al comma **1.** si intende eliminato l’ultimo periodo che recita “Le attività svolte.....e attuazione del PTC2”.

Al comma **3.** si inserisce dopo le parole “..., effettua il monitoraggio” la parola “*ambientale e ...*” ed si elimina all’ultima riga del comma dopo le parole “... degli esiti del monitoraggio” la parola “*ambientale*”.

Art. 5 Caratteri e valenze delle disposizioni del Piano

Dopo il comma **5.** si intende inserito in seguente comma **5bis**:

“5bis. In presenza di disposizioni normative non soggette a una specifica valenza (Indirizzo, Direttiva o Prescrizione) e non riconducibili ad altre disposizioni con propria valenza contenute nelle presenti norme nonché quelle non aventi il carattere di definizione ai fini dell’attuazione del Piano, sono da considerarsi nel novero degli “Indirizzi” di cui al precedente comma 5.”

Art. 7 Indirizzi per i piani di settore

Al comma **1.:**

Lettera **b)** si aggiunge dopo le parole “...Deliberazione del Consiglio Provinciale “la precisazione “n. 137489”.

Lettera **d)** si aggiunge la specificazione “*approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010.*”

Lettera **e)** si elimina l’intera lettera con riferimento al “Piano provinciale delle attività estrattive (PAEP)”.

Lettera **f).** rinominata “*lettera e)*”, dove si aggiunge la precisazione “*approvato con D.C.P. n. 32691/2009 del 22 settembre 2009.*”.

Art. 8 Misura di salvaguardia e loro applicazione

Dopo il titolo si intende aggiunta la seguente dizione “*(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)*”.

I commi **4.** e **5.** si intendono integralmente sostituiti con il seguente testo:

“4. Il PTC2 recepisce il tracciato della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione di cui al Progetto Preliminare presentato alla CIG (Commissione Intergovernativa Italia - Francia) per la tratta internazionale ed al Progetto Preliminare presentato per la tratta nazionale ai fini dell’approvazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; nel corridoio individuato nella

documentazione dei progetti relativi alle due tratte dell'infrastruttura, riportato nella tavola 4.4.1, operano le misure di tutela di cui all'art.39 comma 3.

5. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione dei progetti preliminari di tali opere infrastrutturali, si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nel corridoio individuato definitivamente nella documentazione dei progetti approvati con le relative Deliberazioni CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.”.

Art. 9 Ambiti di approfondimento comunali (Direttiva)

Si integra l'elenco di cui al comma **8.** con la seguente, nuova categoria: “*f. Quadro del dissesto idrogeologico;*”.

Art. 10 Adeguamento al PTC2

Il comma **3.** viene interamente sostituito dal seguente “*I piani regolatori generali comunali ed intercomunali devono procedere all'adeguamento complessivo al PTC2 al momento della loro revisione; qualsiasi variante urbanistica dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 per le aree di influenza della variante stessa.*”

Al comma **4.** dopo le parole “L'adeguamento” si inserisce la precisazione “*o la verifica di compatibilità*”.

Al comma **5.** la parola “L'adeguamento” si sostituisce con: “*La verifica di compatibilità*”; e la parola “evidenziato” si sostituisce con “*evidenziata*”.

Al comma **6.** la parola “adeguamento” si sostituisce con le parole “*alla verifica di compatibilità*”.

Si intende aggiunto il nuovo comma **9.** con il seguente testo: “*9. A seguito del perfezionamento dell'Intesa tra Provincia, Regione e Autorità di bacino del Po (di cui al comma 3 dell'art. 50 delle presenti Nda), il PTC2 assume valenza di PAI e gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b costituiscono riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici in tema di difesa del suolo. Tale adeguamento è effettuato nei riguardi del PTC2. A seguito dell'adeguamento gli strumenti urbanistici la normativa contenuta negli strumenti urbanistici inerente la difesa del suolo è vigente e prevalente rispetto al PTC2; la Provincia provvede ad aggiornare periodicamente il Quadro del Dissesto del PTC2 in funzione degli avvenuti adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali.*”.

Art. 11 Durata del PTC2 e sue modificazioni

L'intero comma **1.** viene sostituito con la seguente frase “*Il PTC2 può essere variato in coerenza con i disposti di cui all'art. 10 della L.R. 56/77 e s.m.i.*”.

Sono stralciati i commi **2.** e **3.**

Art. 12 Perequazione territoriale.

Si integra l'elenco di cui al comma **3** con la seguente nuova categoria “*e) gli interventi di difesa del suolo di interesse sovracomunale (ad es. casse di laminazione, arginature, ecc.)*”.

Art. 13 – Mitigazioni e compensazioni (Direttiva)

L'intero articolo si intende interamente sostituito dal seguente testo:

“*Art. 13 Mitigazioni e Compensazioni (Direttiva)*

1. Per quanto non specificamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture,

dovranno essere prioritariamente mitigati secondo i criteri definiti dal Rapporto stesso, dai criteri definiti dai Rapporti Ambientali e dai piani e programmi che sono quadro di riferimento per la loro approvazione, autorizzazione e la realizzazione, ovvero, dove previsto dalla legislazione vigente, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e secondo le Linee Guida che saranno predisposte nell'ambito dei tavoli intersettoriali previsti dal Piano Strategico Ambientale per la Sostenibilità.

2. Gli impatti residuali, che non è possibile evitare e mitigare, dovranno essere oggetto di opportune compensazioni ambientali, culturali e sociali, secondo le indicazioni del cap.10.2 del Rapporto Ambientale del presente Piano e alle delle Linee Guida di cui sopra.

3. Le azioni di compensazione, di cui al comma 1bis, devono essere "univoche" cioè ogni misura deve essere valorizzata come compensazione di un unico intervento, devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e prioritariamente "omologhe", cioè devono essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate. Nel piano di monitoraggio ambientale sarà prevista una specifica sezione dedicata al controllo (tipologia, localizzazione e stato di attuazione) delle azioni di compensazione attivate sul territorio provinciale.

4. Gli impatti negativi conseguenti la realizzazione di infrastrutture stradali e lineari o di interventi all'interno di fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica devono essere mitigati e compensati con le azioni specifiche previste all'artt. 41 e 47 c. 5."

5. (Direttiva) Le aree oggetto di compensazione e/o mitigazione possono essere recepite e cartografate all'interno dei Piani Regolatori Comunali e sottoposte a forme di tutela tali da rendere durevoli nel tempo gli effetti compensativi/mitigativi per le quali sono state individuate. Su di esse non sono consentite variazioni di destinazione d'uso che possano alterarne le finalità ambientali."

Art. 15 Consumo di suolo, non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato

Il titolo si intende così riformulato "Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato."

Si inserisce alla fine del comma 1 lettera f, il testo seguente: "...del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione."

Art. 16 Definizione delle aree

Al comma 5. le parole "di tali aree" sono sostituite con le parole "delle aree di cui al comma 1"; nella successiva parentesi si elimina la dicitura "corredate da cartografia digitale di carattere indicativo".

Il comma 7. viene interamente sostituito dal seguente:

"Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10."

Il comma 8. viene interamente riformulato come segue:

"I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio."

Art. 17 Azioni di tutela delle aree

Al comma **4.** si intende integrato il testo specificando che: *“Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).”*.

Al termine del comma **5.** dopo le parole “di interesse pubblico” si introduce la precisazione *“purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative”*.

Al successivo comma **5 bis.** si sostituiscono le parole “conferenza di pianificazione ai sensi della legge regionale n. 1 del 2007” con le seguenti *“variante urbanistica.”*.

Al comma **8.** dopo le parole “... perseguano l’interesse collettivo...” si aggiunge la frase *“ quando manchino possibilità localizzative alternative”*.

Si aggiunge il nuovo comma *“8 bis. (Indirizzo). Attenzioni relative all’uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, perimetrata sulla base della “Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Piemonte”, di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010”, nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d’uso.”*.

Al comma **9.** dopo le parole “... e buona produttività agricola...” si aggiunge la seguente frase *“ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d’Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28,”*.

Art. 19 Polarità e gerarchie territoriali (Direttiva)

Al comma **1.** si stralcia l’intera la lettera e).

Al comma **2.:**

- si sostituisce la parola “devono” con le seguenti *“verificano la necessità di”*;
- nell’elenco dei Comuni contenuti nel comma, il *Comune di Carmagnola si intende inserito al punto b), eliminandolo dal punto c).*

Art. 21 Fabbisogno residenziale.

Al comma **5. :**

- si stralciano le parole *“Nell’ambito del procedimento di formazione della relativa variante strutturale,...”* e *“...,con gli altri soggetti che partecipano alla Conferenza di pianificazione,”*.
- si inserisce il punto seguente all’elenco la lettera *“d) capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata, calcolata ai sensi dell’art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i.”*.

Al comma **6.** si sostituiscono le parole “del carico insediativo (C.I.R.T.)” con le seguenti: *“dell’aumento della capacità insediativa del P.R.G. vigente”*.

Al comma **7.** dopo le parole “incrementi superiori al 5% della capacità insediativa” si inseriscono le seguenti *“dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.”*.

Al comma **7bis.** dopo le parole “incrementi fino al 7.5% della capacità insediativa” si inseriscono le seguenti *“dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.”*.

Al comma **9**. si inseriscono dopo le parole “di alta qualità urbana, di efficienza energetica ...” le parole “*e di contenuto consumo delle risorse.*”.

Inoltre si aggiunge un nuovo comma **9bis**. con il seguente testo: “*9bis.(Direttiva) Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 9 si dovrà, altresì, considerato l’incremento del coefficiente udometrico che le nuove impermeabilizzazioni comporterebbero sulle aree trasformate, verificare la possibilità di porre in atto misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente suddetto secondo il principio dell’invarianza idraulica, in linea con quanto definito nell’elaborato DS6, p.to 4.1.*”.

Art. 23 Fabbisogno di edilizia sociale

Al comma **2**. si aggiungono dopo le parole “... consumi energetici” le parole “*e di risorse*”.

Art. 27 Aree ad elevata vocazione agricola e potenzialità agricola

Alla fine del comma **1**. si aggiunge la seguente frase “*che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della “Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Piemonte”, di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010.*”.

La lettera **a)** del comma **4**. è integralmente sostituita dalla seguente frase “*4. a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d’uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n. 88-13271 dell’8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.*”.

Art. 28 Colture specializzate ed irrigue

Al comma **1**. la premessa ed i contenuti delle lettere **a)** e **b)** sono sostituite integralmente con il seguente testo :

“*1. Il PTC2, riconoscendone la valenza produttiva e naturalistica, tutela:*

a) le Aree agricole destinate alle colture specializzate e alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P., dei prodotti tipici riconosciuti nel “Paniere della Provincia” (colture biologiche, vini D.O.C. e D.O.C.G., ecc.) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell’elenco approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-5823 del 15 aprile 2002;

b) i terreni agricoli dotati di impianti a supporto dell’attività agricola (es. reti antigrandine) o serviti da reti di irrigazione aziendale e collettiva o inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo;”.

Art. 30 Settore energetico

Il contenuto dell’articolo è interamente sostituito con il seguente testo:

“*1. Il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” norma i procedimenti autorizzativi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”); per quanto riguarda l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, il D.M. riporta indicazioni specifiche per i soli impianti eolici nell’Allegato 4 (“Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”). Per tutti gli altri impianti nella Parte IV del D.M. sono forniti solo alcuni criteri di carattere generale e non vincolante, demandando alla Regione l’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti.*

2. A seguito dell’emanazione delle suddette Linee Guida ministeriali, la Regione Piemonte ad oggi ha elaborato indicazioni relative ai soli impianti fotovoltaici al suolo con la D.G.R. 14.12.2010 n.

3-1183 (*“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010), che costituisce il riferimento per tali tipologie di interventi.*

3. *Per le altre tipologie di impianti, nelle more dell’adozione di specifici provvedimenti regionali, restano validi i criteri e le prescrizioni riportati sulle “Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili”, approvate con D.C.P. n. 40-10467 del 25/05/2010 e modificate dalla D.C.P. n. 26817 del 20/07/2010.”.*

Art. 31 Beni culturali

Al comma **3**, si elimina l’intero periodo da “... dovranno individuare...omissis...divisione agraria romana.” sostituendolo con il seguente nuovo testo: *“ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell’Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l’individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).”.*

Al comma **4**, si elimina l’intero periodo da “I Comuni partecipano...omissis...edicole, piloni ecc.).”.

Si aggiunge il seguente nuovo comma: “8. La Provincia promuove, d’intesa con la competente Soprintendenza, il censimento dei beni archeologici ai fini dell’implementazione delle banche dati provinciali e della redazione di una carta del rischio archeologico provinciale.”.

Art. 34 Aree periurbane e aree verdi urbane

Al comma **5**, lettera **b**), dopo le parole “... b) tutela, mantenimento” si aggiunge *“aumento della sostenibilità ambientale”.*

Al comma **6**, lettera **b. 9)** dopo le parole: “... controbilanciare gli impatti ...” si sostituisce la parola “prodotti” con *“residui non mitigabili.”.*

Art. 35 Rete ecologica provinciale

Comma 3.

Alla lettera **a)** dopo le parole “...a livello nazionale: SIC e ZPS” si sostituisce il testo rimanente con il seguente: *“...definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell’Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);”.*

Alla lettera **c)** si aggiungono dopo le parole “... ulteriori aree individuate” le parole *“nell’Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere),”;* inoltre alla fine del testo della stessa lettera si inserisce la seguente frase *“Aree ad elevata protezione di cui all’Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA.”.*

Alla lettera **e)** dopo le parole “...Convenzione di Ramsar.” si aggiungono le parole *“ed individuate dall’attività di censimento regionale”.*

Al comma **4**, dopo le parole “... della tav. n. 3.1 di Piano” si inseriscono le seguenti parole *“anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i.,”.*

La lettera **d)** del comma **5**, si sostituisce con il seguente testo: *“d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d’acqua e dei canali, delle fasce perfluviali e corridoi di connessione*

ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;”.

Art. 37 Obiettivi e azioni

L'intero testo dalla lettera **f.1)** alla lettera **i)** si intende così sostituito ed integrato con la lettera **l)**:

- “
.....
f.1) individuazione del corridoio contenente il tracciato della NLTL (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;
f.2) potenziamento e integrazione della rete del trasporto pubblico anche a seguito realizzazione del SFM;
f.3) individuazione dei corridoi infrastrutturali di Corso Marche, della tangenziale est di Torino e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;
f.4) promozione e sostegno finanziario ai Comuni che promuovono interventi volti all'interscambio modale pubblico privato mediante sistemi di bike sharing, infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (movicentri), riqualificazione dei nodi intermodali;
f.5) miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della logistica in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;
f.6) miglioramento della rete stradale di competenza provinciale attraverso la realizzazione degli interventi di competenza previsti nell'Allegato 7 al PTC2 con specifico riguardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente.
Regolamentazione dell'apertura di nuovi accessi diretti sulla viabilità statale, regionale o provinciale fuori dai centri abitati con riferimento al Piano Provinciale per la Sicurezza stradale.
g) *Promozione e sostegno alla programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:*
g.1) *in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali direttrici di penetrazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;*
g.2) *in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate.*
h) *Miglioramento dell'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico anche mediante la messa in sicurezza delle fermate (progetto Movilinea).*
i) *incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle “dorsali provinciali ciclabili”; obbligo di recepimento, approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli Enti proprietari.*
l) *Definizione di requisiti per la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e predisposizione di Linee Guida per la corretta programmazione e valutazione preliminare di compatibilità ambientale delle nuove infrastrutture.”.*

Art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture.

Al comma **2.** si sostituiscono le parole “...tavola indicata nel...” con “*tavole indicate al*”.

Al comma **3.** dopo le parole “... di cui al comma 1...” si inserisce “*e in quelle individuate alla tavola 4.4.1,*”.

Si aggiunge il seguente nuovo comma **4.:**

“4. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nei corridoi individuati

definitivamente nella documentazione di progetto approvata con la suddetta Deliberazione CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.”.

Art. 40 Area speciale di Corso Marche

Dopo il titolo si intende aggiunta la seguente dizione “*(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)*”.

Al comma **1.**, si sostituisce l’intera lettera **c)** con il seguente testo:

“c) eventuali trasformazioni urbanistiche potranno essere proposte dai Comuni interessati con le modalità previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i.. Le trasformazioni urbanistiche e i relativi interventi saranno preventivamente esaminati dal “tavolo tecnico” di C.so Marche che, mediante apposita convocazione di Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., provvederà alla verifica della coerenza degli interventi proposti con le finalità generali del progetto e alla valutazione della tipologia di variante urbanistica. In caso di ricorso alla Conferenza di Pianificazione, per la valutazione della coerenza degli interventi proposti con le finalità del progetto di Corso Marche parteciperanno, oltre al Comune proponente, tutti gli altri Comuni sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, seppure senza diritto di voto.”.

Art. 41 Requisiti ambientali e funzionali e linee guida relative alle infrastrutture stradali

Alla fine del titolo si aggiungono le parole “*e lineari*”.

Alla fine della lettera **k)** del comma **1.** si aggiunge la seguente frase: “*il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/2009,*”.

Si aggiunge al comma quale nuova lettera il seguente testo “*l) coerenza con le Norme dei piani di Area delle Aree protette.*”.

Si aggiunge un nuovo comma **3 bis.** con il seguente testo: “*3 bis. (Direttiva) I progetti relativi alla “Viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento” individuati nella tav. 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del tracciato definitivo.*”.

Si sostituisce l’intero contenuto del comma **4.** con il seguente testo:

“4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi contenuti nelle Linee guida di cui al comma 3.”.

Art. 44 Aria e atmosfera

Il titolo si modifica come segue: “*Art. 44 Aria, atmosfera, elettromagnetismo ed inquinamento luminoso*”.

Il comma **1.** si sostituisce con il seguente testo: “*Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, la disciplina di settore e le disposizioni dei piani settoriali in materia di emissioni in atmosfera, emissioni elettromagnetiche e inquinamento acustico*”.

Si elimina l’intero comma **2.**, di conseguenza la dizione comma **3.** è sostituita con comma **2.**

Art. 45 Risorse idriche

Al comma **1.** con riferimento al PdG del Po si sostituisce la parola “*approvato*” con “*adottato*” si eliminano le parole “*... e del Piano di Tutela delle Acque (PTA).*”.

Il testo della lettera **b)** comma **3.** si intende interamente sostituito con il seguente testo.

“b) la considerazione dell’impatto sulle risorse idriche (superficiali e sotterranee) nella progettazione e localizzazione delle opere pubbliche e dei progetti di sviluppo insediativo e di attività produttive. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla salvaguardia del sistema acquifero profondo in considerazione della sua destinazione prioritaria al consumo umano.”.

Alla fine del comma **3.** si aggiunge una nuova lettera con il seguente testo: *“d) l’attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni, gestire gli interessi contrapposti e facilitare il raggiungimento degli obiettivi.”.*

Art. 46 Aree di pertinenza dei corpi idrici

Alla seconda riga del comma **1.** si sostituisce la parola “approvato” con “*adottato*”.

Alla fine della lettera **b)** del comma **2.** si elimina la seguente frase: *“... non sono ammesse nuove destinazioni d’uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a “vegetazione spontanea” o a zona di rimboschimento con specie autoctone;”.*

Art. 47 Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors)

Alla lettera **b)** del comma **4.** ed alla lettera **d)** del comma **5.** si sostituisce la parola “piani” con “*programmi*”.

Si sostituisce l’intero contenuto della lettera **b)** del comma **8** come il seguente testo *“proporre all’Amministrazione regionale i tratti fluviali di particolare pregio tra quelli individuati nella Tav. 3.1 ai fini dell’istituzione di nuove aree ad elevata protezione, ai sensi dell’art. 23, comma 2, delle Norme di Piano del PTA.”.*

Art. 48 Centrali idroelettriche

Al comma **2** si ritiene opportuno inserire un riferimento ai piani che definiscono gli obiettivi di qualità eliminando all’ultima riga la parola “*specifici*” e si aggiunge alla fine del comma la seguente precisazione : *“... e specificati negli atti di pianificazione distrettuale e regionale.”.*

Si sostituisce l’intero comma **4.** con il seguente testo:

“Comma 4. (Indirizzi) In coerenza con il Piano di tutela delle acque, il Piano di gestione del distretto idrografico del Po e gli atti di pianificazione e programmazione regionali in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la Provincia specifica condizioni ambientali di pianificazione attraverso cui differenziare aree di repulsione e aree di attrazione per la localizzazione di impianti idroelettrici. Per aree di repulsione si intendono porzioni di territorio che pur essendo idonee a tale scopo, presentano una particolare sensibilità ambientale e in cui andranno previste efficaci mitigazioni degli impatti.”.

Art. 50 Difesa del suolo

Si sostituisce l’intero contenuto dell’articolo con il testo seguente:

“1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l’8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall’articolo 36 della legge regionale 26.4.2000, n. 44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall’art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI con specifico riguardo al

dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.

2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti). La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.

3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di assetto idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore.

4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescrittiva, assumono valenza prescrittiva a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati.

5. (Prescrizioni che esigono attuazione). Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 relativa all'Intesa, con riferimento all'elaborato del Piano 5.1 e agli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b, attuano le seguenti disposizioni:

a) le perimetrazioni dei dissesti indicate, con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;

b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;

c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.

La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b.

6. (Direttiva) Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti con i comuni confinanti (derivanti anch'essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo strumento urbanistico, il comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con la Provincia e con la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla DGR 31- 3749/2001 e seguenti.”.

Si inserisce il seguente nuovo articolo:

“Art. 50 bis – Piano di monitoraggio ambientale

1. Nell'ambito del processo di VAS del Piano territoriale provinciale è stato definito un Piano di monitoraggio ambientale per il controllo periodico dell'incidenza delle azioni del Piano sulle componenti ambientali e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

2. La Giunta provinciale, con apposito provvedimento da pubblicizzare nel sito web regionale e provinciale, specifica entro 6 mesi dall'approvazione del Piano territoriale provinciale, previo confronto con l'Organo tecnico regionale per la VAS e con l'Arpa Piemonte, le modalità attuative

del monitoraggio, i meccanismi di retroazione sul Piano, il Sistema delle Strategie e delle Azioni oggetto di monitoraggio ad integrazione e modifica di quelle presenti nel Rapporto Ambientale, il sistema degli indicatori, oltre che le modalità e le tempistiche della periodica pubblicazione degli esiti.

3. Eventuali integrazioni o variazioni del sistema degli indicatori, che si rendessero necessarie, anche a seguito della valutazione degli esiti del monitoraggio ambientale, non costituiscono variante al Piano territoriale provinciale.”.

RAPPORTO AMBIENTALE

4.2 – Descrizione del contenuto del Piano

Alla voce “Ob13” si eliminano le parole “(qualità dell’aria)”.

4.3 - Verifica di coerenza esterna

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Al fondo del paragrafo si aggiunge la seguente frase: “Si ricordano inoltre gli indirizzi contenuti all’interno della “Relazione programmatica sull’energia”, ultimo strumento programmatico della Regione Piemonte, approvato con la DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.”.

Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Dopo le parole “...2008 ed entro il” si sostituisce “2016” con “2015” e si aggiunge alla fine del periodo la seguente frase “A seguito della valutazione dello stato di qualità delle acque e dell’implementazione delle misure, il Piano è sottoposto a periodica revisione.”.

Alla fine dell’elenco dei corpi idrici individuati dal PTA si aggiunge la seguente frase: “Al seguito dell’adeguamento della normativa italiana alla direttiva europea 2000/60/CE avvenuta tramite il D.lgs. 152/2006, è stata modificata con DGR 48-13386 del 22 febbraio 2010 la lista dei corpi idrici del Piemonte ed espresso parere favorevole all’approvazione del Piano di gestione del distretto idrografico del Po che specifica tra l’altro gli obiettivi di qualità a cui essi sono sottoposti.”.

Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria (PRQA)

Nel primo capoverso sostituire i riferimenti a “... Stralcio di Piano per la mobilità (2006)...” con il seguente “... Stralcio di Piano per la mobilità (2000 – 2006 e successivi)...” e “... Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (2007)...” con “... Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (2007 – 2009 e successivi)...”.

Si sostituisce il primo elenco di cui al secondo punto:

“- identificare le zone del territorio regionale nelle quali si stima che:

o si superino o esista il rischio di superare per uno o più inquinanti i valori limite e le soglie di allarme,

o si superino o esista il rischio di superare i valori limite,

o i livelli degli inquinanti siano inferiori ai valori limite;”

con “ - identificare le zone del territorio regionale assegnate alle zone di piano e di mantenimento”.

5 - Analisi del Quadro programmatico/ambientale e individuazione delle criticità

Scheda 1 – Componente ambientale: Aria e clima

Nella sezione “Riferimenti normativi...” si aggiunge la seguente frase “*legge regionale 7 aprile 2000, n. 43-Disposizione per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.*”

Nella sezione “Piani e programmi di riferimento”, sostituire l’intero contenuto della casella “Livello Regionale” con il seguente testo:

“Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria

- Prevede una classificazione del territorio regionale secondo due “Zone” per la gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento complessivo effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell’aria stabiliti con D.M. 2 aprile 2002 n. 60:

- Zona di Piano, comprendente i territori comunali per i quali le Province, di concerto con i Comuni, predispongono, secondo gli indirizzi regionali, i Piani di Azione al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e della soglie di allarme, nell’ambito dei Piani per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente, che devono essere predisposti affinché sia garantito il rispetto dei limiti.

- Zona di Mantenimento, comprendente i territori comunali per i quali la valutazione ha confermato la regolarità della situazione della qualità dell’aria, e per i quali devono essere elaborati i Piani di Mantenimento, al fine di conservare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti, nonché preservare la migliore qualità dell’aria ambiente.

Piano Stralcio per il riscaldamento e il condizionamento (2007 e 2009).

Piano Stralcio per la mobilità: Seconda fase di attuazione (2000 – 2006 e successivi).”.

Scheda 2 - *Acqua: risorse idriche superficiali e sotterranee*

Nella sezione “Riferimenti normativi” inserire nella seconda casella della tabella dopo il riferimento alla direttiva 118/2006/CE, la seguente integrazione “ *D.lgs. 30/2009 di recepimento della direttiva 118/2006/CE”.*

Nella sezione “Descrizione dello stato attuale della componente - Qualità”.

Alla fine del testo dopo le parole “... apportate dalla WFD” si aggiunge la seguente frase “*e specificati nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i.*”.

Prima delle parole “... gli indici considerati sono quindi” si aggiunge la frase “*Per quanto riguarda i corsi d’acqua:*”.

Si sostituisce l’intero periodo da “Per quanto concerne lo stato qualitativo” a “sono così definite :” con il seguente testo “ *Per quanto concerne lo stato qualitativo delle acque sotterranee, l’indice di riferimento ancora utilizzato fino al 2009 è lo SCAS (stato chimico acque sotterranee) definito dal D.lgs. 152/99, suddiviso in cinque classi e determinato a partire dalle concentrazioni di alcuni parametri ed elementi chimici descrittivi (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati, ione ammonio) e da altri parametri addizionali (metalli pesanti e inquinanti organici). Le cinque classi di valore dello SCAS sono definite come in tabella seguente. Ad esse è stata aggiunta la classe 4-0 per quei casi dubbi o dove è stata rilevata la concomitante presenza di alterazione antropica e particolare fondo naturale.*”.

Dopo la Tabella relativa alle “Classi di valore” dello SCAS si aggiunge la seguente frase “*Dal 2009 la classificazione è stata aggiornata sulla base delle disposizioni della direttiva europea 118/2006/CE, recepita dal D.lgs. 30/2009.*”.

Dopo le parole “... sono i nitrati (NO₃-)” si aggiunge il seguente testo “*e dall’industria i cui principali impatti sulle acque sotterranee sono identificati nelle concentrazioni sopra soglia dei solventi clorurati.*”.

Scheda 6 – Componente Ambientale: Fattori materiali

Si aggiunge alle “Infrastrutture materiali” il “*Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, redatto da Terna SpA*”.

Scheda 8 – Componente ambientale: Popolazione e salute umana

Si aggiunge nel Titolo della scheda la voce “*e elettromagnetismo.*”.

11 – Piano di monitoraggio

Sistema collegamenti materiali

L’Obiettivo/strategia “Migliorare la rete e l’efficienza del trasporto pubblico” è così integrato:

alla voce “azioni” si aggiunge “*Art. 37 c. 2 f.4, f.5, g, h, i, Art. 38*”;

alla voce “Indicatore” si aggiunge “*Rapporto percorrenze chilometriche tra trasporto pubblico e privato*”.

Alla voce “Target” si aggiunge “*Incremento del rapporto percorrenze chilometriche tra trasporto pubblico e privato*”.

Alla voce “soggetto responsabile” si aggiunge “*Provincia, osservatorio Progetti infrastrutture su dati IREA*”.

Si aggiunge alla fine del documento la seguente frase: “*Lo schema di monitoraggio proposto sarà ulteriormente specificato con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano ed agli effetti ambientali previsti; saranno pertanto individuati ulteriori indicatori in grado di misurare il perseguimento degli obiettivi ambientali e l’impatto delle azioni di piano sulle componenti ambientali.*”

Tale lavoro di specificazione sarà svolto dalla Provincia in collaborazione con l’ARPA Piemonte ed in raccordo con l’Organo tecnico regionale per la VAS. Il definitivo Piano di monitoraggio ambientale, comprensivo della indicazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti e della periodicità dei report previsti, sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web della Provincia.” .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Paragrafo 23.3

Al penultimo periodo si sostituisce il numero “33” con “50”.

ALLEGATI

Elaborato DS3 – Quadro del dissesto idrogeologico:

Al capitolo 2, nel riquadro dove è contenuto il significato di ROSSO, GIALLO e VERDE, in corrispondenza del ROSSO e del GIALLO: dopo le parole “da condurre da parte di” eliminare le parole “*Provincia o*” e dopo la parola “Comune” introdurre le parole “*o Comunità Montana*”.

Al capitolo 8, aggiungere alle classi di conoidi individuate con elenco puntato: “conoidi non recentemente riattivatisi (CN).”.

Al capitolo 8, aggiungere dopo l’elenco numerato il punto “6) Aree di conoidi non recentemente riattivatisi il cui dato proviene unicamente dai PRGC approvati dalla Regione Piemonte, si veda il DISUW nel sito internet della Regione.”.

Al capitolo 9, aggiungere dopo il quarto capoverso (La cartografia tematica ...) “Sono state inoltre acquisite le informazioni sulle VALANGHE derivanti dai PRGC approvati dalla Regione Piemonte, in particolare:

- valanga a pericolosità molto elevata o elevata;
- valanga a pericolosità media o moderata.”.

Elaborato DS6 – Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo:

Nell’indice:

- sostituire il titolo del paragrafo 2 con il seguente: “Disposizioni normative”;
- sostituire il titolo del paragrafo 7 con il seguente: “Rischio valanghivo – Valanghe”.

Al capitolo 2 sostituire il titolo con il seguente: “Disposizioni normative”; al terzo capoverso (In altri termini:) in tutti e tre i punti sostituire la parola “geologiche” con la parola “geologico-idrauliche”.

Al paragrafo 3.2, al secondo capoverso (sono esclusivamente consentiti...), sostituire il “p.to 2.1” con “p.to 3.1”.

Al paragrafo 3.4, 4° riga, il titolo in grassetto “Deformazioni gravitative profonde da versante” è preceduto dalla numerazione “paragrafo 3.5.”.

Al paragrafo 4.1, dopo le parole “comunale e/o intercomunale”, sostituire la restante parte del testo con la seguente: “A tutti gli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione urbanistica si applica in generale il principio dell’invarianza idraulica. Per trasformazione del territorio a invarianza idraulica si intende la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa.

Nel caso in cui il corpo idrico ricevente sia ritenuto in condizioni critiche (ovvero un bacino e relativo tronco di chiusura per il quale non sono ammessi ulteriori apporti) o particolarmente critiche (ovvero un bacino e relativo tronco di chiusura in cui si evidenzia la necessità inderogabile di interventi di riequilibrio idraulico) si applica il criterio dell’attenuazione idraulica.

Per trasformazione del territorio ad attenuazione idraulica si intende la trasformazione di un’area che determini una riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. La riduzione della portata deve essere pari almeno al 50% rispetto alla portata in condizione ante-operam.

Per gli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione urbanistica, la rete di drenaggio e le eventuali vasche di laminazione devono essere dimensionate in modo da garantire l’invarianza o la riduzione idraulica.

Il metodo per il dimensionamento delle opere di cui sopra può essere strutturato in 3 fasi:

- costruzione dello ietogramma di progetto, non ragguagliato per maggior cautela, e di durata definita in funzione del tempo di corrivazione del bacino, rappresentante l’intervallo temporale necessario a una particella di pioggia a percorrere il tracciato idrologicamente più lungo all’interno del bacino;
- calcolo delle perdite idrologiche inglobate nel coefficiente di deflusso medio (rapporto tra il volume dell’onda defluente e del volume totale della precipitazione);
- calcolo delle portate di piena mediante un modello di trasformazione afflussi-deflussi. Il metodo deve essere applicato nelle due situazioni seguenti:
- condizioni ante-operam;

- condizioni post-operam.

Il confronto tra situazioni ante-operam e post-operam permette il dimensionamento delle opere necessarie a garantire l'invarianza o l'attenuazione idraulica.

Dal punto di vista progettuale:

Il tempo di ritorno di riferimento per il dimensionamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche interna al comparto è $T_{rete} = 20$ anni; il tempo di ritorno di riferimento per il dimensionamento della vasca di laminazione delle portate meteoriche: $T_{vasca} = 50$ anni. I parametri di pioggia utili alla definizione dello ietogramma possono essere dedotti dal sistema VAPI della Regione Piemonte.

Il calcolo delle perdite idrologiche può essere eseguito facendo uso di standard metodologici, quale il metodo CN-SCS.”.

Al paragrafo **4.2.3**, al penultimo capoverso (Se i conoidi...), le parole “D.M. 14/09/05” sono sostituite da “D.M. 14/01/2008”; inoltre alla fine del paragrafo si aggiunge la seguente precisazione: “La classe II può essere ammessa solo in presenza di conoidi a pericolosità media-moderata (Cam2) e per quelle aree che non necessitano di preventivi interventi di sistemazione, che altrimenti dovrebbero essere più opportunamente inserite in classe IIIb ai sensi della Circolare P.G.R. 08/07/96 n. 7/LAP e sua Nota Tecnica Esplicativa del 1999.”.

Al paragrafo **4.2.4**, al penultimo capoverso (Per le opere di interesse pubblico), le parole “D.M. 14/09/05” sono sostituite da “D.M. 14/01/2008”.

Dopo il paragrafo **4.2.4**, aggiungere il paragrafo “4.2.5. Conoidi non recentemente riattivatisi (CN). Per le disposizioni normative in questo caso si vedano le norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali già adeguati al PAI dell’Autorità di bacino del Fiume Po e recentemente approvati dalla Regione Piemonte.

Le norme di piano regolatore non dovranno comunque risultare in contrasto con quanto previsto dalla normativa di bacino. Si veda l’art. 9, comma 9, delle NTA del P.A.I. dell’Autorità di bacino del fiume Po.”.

Al paragrafo **4.3.2**, al primo capoverso, il “comma 5” è sostituito da “comma 6”.

Al capitolo **7**, il titolo è sostituito dal seguente “Rischio valanghivo – Valanghe”, e i riferimenti nel capoverso successivo non sono ai par. “8.1” e “8.2” ma ai par. “7.1” e “7.2”.

Al fondo del paragrafo **7.2**, aggiungere la seguente frase: “Per le seguenti valanghe, cartografate nelle Tavole DS2b:

- valanga a pericolosità molto elevata o elevata (dato da PRGC approvato dalla Regione Piemonte);

- valanga a pericolosità media o moderata (dato da PRGC approvato dalla Regione Piemonte).

Per le disposizioni normative in questo caso si vedano le norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali già adeguati al PAI dell’Autorità di bacino del Fiume Po e recentemente approvati dalla Regione Piemonte.

Le norme di piano regolatore non dovranno comunque risultare in contrasto con quanto previsto dalla normativa di bacino. Si veda l’art. 9, commi 10, 11 delle NTA del PAI dell’Autorità di bacino del fiume Po.”.

CARTOGRAFIA

Tavole DS2a in scala 1:25.000

Sostituire in legenda le parole “conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protetti da opere di difesa (fonte PRGC)” con “conoidi non recentemente riattivatisi (fonte PRGC)”.

Sostituire la campitura di colore GIALLO con il colore ROSSO delle aree esondabili, riguardanti il Torrente Pellice.

ALLEGATO B

Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, denominata "PTC2". Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - D. Lgs 152/2006 D.G.R. n. 12 - 8931 del 9.6.2008

Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 152/2006

Premessa

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17 del D. Lgs 152/2006 e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008 al momento dell'approvazione di un piano. Tale dichiarazione, formulata anche con il contributo dell'Autorità proponente il Piano, mediante la Relazione di sintesi, documento inserito nel Rapporto Ambientale propedeutico alla Dichiarazione di Sintesi, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante n. 2 al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, denominato "PTC2" e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni effettuate; altresì evidenzia le ragioni delle scelte di pianificazione adottate alla luce delle possibili alternative che erano state individuate.

Il processo integrato di elaborazione del "PTC2" e di valutazione ambientale

La Giunta Provinciale di Torino, con deliberazione n. 644-49411/2009 del 29 dicembre 2009, ha predisposto gli elaborati del progetto della Variante al Piano territoriale provinciale vigente, denominata "PTC2". La Variante riconsidera l'impianto originario del Piano vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003, proponendo una nuova versione degli elaborati e dei contenuti programmatici e normativi.

Successivamente alla D.G.P. n. 644-49411/2009 del 29 dicembre 2009 di adozione degli elaborati del progetto della Variante, la Provincia di Torino, ha provveduto alla sua pubblicazione per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 18 febbraio 2010, e ne ha dato comunicazione mediante "Avviso di deposito degli atti relativi alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino", pubblicato sul BUR n. 7 del 18 febbraio 2010; gli elaborati sono stati inoltre pubblicati sul sito Web della Provincia di Torino. La documentazione di Piano è corredata dal Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica, nonché dalla Valutazione di Incidenza per i Siti di interesse comunitario e le Zone di protezione speciale.

Con nota prot. n. 253870 del 29 marzo 2010 è stata trasmessa alla Regione copia degli elaborati ai fini dell'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del D. Lgs 152/2006 (VAS) e dell'espressione del Parere Motivato da parte della Giunta Regionale.

La pubblicazione ha dato avvio alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, contestuale alla consultazione prevista ai sensi della L.R. 56/77. La fase di consultazione è terminata il 18 aprile 2010; tuttavia la Provincia con deliberazione della Giunta Provinciale ha deciso di accogliere le osservazioni pervenute anche oltre il termine stabilito, comunque entro e non oltre il 18 maggio 2010.

In seguito alla pubblicazione della Variante sono pervenute alla Provincia osservazioni inerenti le questioni ambientali, trasmesse alla Regione con nota prot. n. 466726 del 8 giugno 2010, formulate sia da enti (ad es. Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese), sia da associazioni di categoria (ad es. Confagricoltura), sia da altri soggetti (ad es. Pro Natura Valsusa, CREST). Nel complesso, sono pervenute alla Provincia di Torino 128 osservazioni; di cui 120 nei termini di legge e prese in considerazione. Nel complesso 537 da enti pubblici, accolte 235, parzialmente accolte 143, non pertinenti 31, non accolte 125.

Tutte le osservazioni pervenute nella fase di consultazione, accompagnate da controdeduzioni sono state raccolte in un quaderno approvato dalla Giunta Provinciale quale allegato alla Variante. Le osservazioni accolte, coerenti con i principi e i criteri di compatibilità ambientale definiti nel processo di VAS hanno condotto a modifiche e/o integrazioni degli elaborati adottati.

I principali temi trattati concernono il sistema delle infrastrutture, il consumo di suolo, la tutela dei suoli agricoli, le aree protette e le proposte relative alla loro estensione.

A seguito del processo di consultazione, i principali cambiamenti apportati riguardano le tematiche di seguito elencate e gli articoli delle NdA corrispondenti, modificati, anche nel numero:

- art. 3: è stata data una migliore definizione dei diversi elaborati del Piano e della loro valenza normativa.
- art. 8 (art. 6): è stata data una migliore definizione delle misure di salvaguardia.
- art. 9 (art. 6.1): è stata meglio specificata la perimetrazione e natura degli ambiti di approfondimento sovracomunale, includendo fra essi le Comunità Montane.
- art. 12 (art. 9): è stata resa più chiara ed esplicita la relazione fra lo strumento della perequazione territoriale e gli ambiti di approfondimento; inoltre è stata espressamente introdotta la copianificazione come modalità di governo del territorio.
- art. 17 comma 5 (art. 13): è stato aggiunto un riferimento all'art 25 della LR56/77 riguardante l'edificabilità su aree agricole.
- art. 21 comma 5 (art. 16): la nuova stesura dell'articolo contiene chiarimenti in merito all'incremento di capacità insediativa e alle tipologie di intervento ammissibili nelle diverse tipologie di comuni. Sono state previste quote aggiuntive qualora concordate con provincia per progetti di trasformazione di interesse sovracomunale;
- art. 24 e 25 (art. 17): l'articolo è stato profondamente modificato, scorporando le disposizioni relative alle aree produttive esistenti da quelle di nuovo impianto; è stato rafforzato il ruolo delle APEA, è stata introdotta una distinzione fra ambiti produttivi di I e II livello.
- art. 30 (art. 19): in riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato inserito un riferimento alle linee guida statali.
- art. 39 – 40: sono state dettagliate le delimitazioni dei corridoi infrastrutture in salvaguardia e specificazione delle misure di salvaguardia per gli ambiti di C.so Marche e Tangenziale est, con un più chiaro riconoscimento dei diritti acquisiti derivanti dai PRG e accordi già stipulati.

La Relazione di sintesi predisposta dalla Provincia di Torino evidenzia le diverse fasi in cui si è articolato il processo di VAS del PTC2:

1. valutazione degli obiettivi e delle strategie di Piano; questa fase si è conclusa con la pubblicazione del primo Rapporto Ambientale, oggetto di osservazioni da parte del pubblico e di istruttoria da parte dell'OTR per la VAS;

2. valutazione delle azioni di piano (norme pubblicate); l'esito di tale valutazione ha concorso a modificare alcune azioni di Piano e contribuito all'elaborazione di una nuova versione delle NTA;
3. parallelamente, è stata avviata l'istruttoria in cooperazione fra Autorità Competente per la VAS (Organo Tecnico Regionale) e Autorità Procedente, che ha determinato ulteriori modifiche e integrazioni al Piano e al RA.

Giudizio di compatibilità ambientale

Ai fini della formulazione del parere motivato di compatibilità ambientale della Variante da parte della Regione è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale (OTR per la VAS) che si è riunito in data 10 giugno, 21 giugno e 29 giugno 2010 per acquisire i pareri delle Direzioni coinvolte e di Arpa Piemonte e per pervenire a una valutazione complessiva della proposta di Variante.

Per garantire una proficua partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai lavori dell'Organo tecnico sono state invitate anche le strutture competenti in materia ambientale delle Province confinanti, il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

La fase istruttoria, inoltre, ha visto la collaborazione fra l'OTR per la VAS e la Provincia, così come previsto dall'art. 15 comma 1 del D.lgs. 152/2006, attraverso riunioni finalizzate alla valutazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, nonché alla verifica condivisa degli effetti ambientali e della sostenibilità delle azioni di piano.

In data 12/07/2010 la Giunta Regionale, in qualità di autorità competente per la VAS, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale con Deliberazione n 5-297.

Ricadute del processo di V.A.S. sul P.T.C 2

A seguito del giudizio di compatibilità ambientale la Provincia di Torino ha provveduto ad integrare e modificare la documentazione tecnica, adottando in via definitiva la Variante in data 20.07.2010 con D.C.P. prot. n° 26817 e lo ha trasmesso alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale.

A recepimento delle prescrizioni e indicazioni contenute nel Parere Motivato (D.G.R. n 5-297 del 12.07.2010), la Provincia ha effettuato cambiamenti e adeguamenti al PTC2 e al Rapporto Ambientale; si richiamano di seguito le modifiche di maggiore rilievo:

- In merito all'individuazione dei Sistemi di diffusione urbana, in relazione al criterio "Salubrità dei luoghi" e "Assenza di pressioni ambientali significative", la nuova formulazione proposta dalla Provincia tiene conto dei criteri connessi alla salubrità dei luoghi, con particolare riferimento ad alcune specificità, quali le pressioni ambientali dovute alla presenza di industrie a rischio (RIR). In tal senso, l'art 17, ex art. 13 delle NdA "Azioni di tutela delle aree", al comma 10, prevede *"Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali."* La nuova formulazione, a valere per tutte le previsioni insediative, tiene conto di quanto previsto dalla DGR 05 luglio 2010, n. 31-286 (BUR n. 27/2010).
- Riguardo ai Quaderni di approfondimento dello *Schema di Piano preliminare*, la Provincia conferma la loro valenza quali contributi di conoscenza e di analisi. I Quaderni, allegati al PTC2 adottato, contengono, inoltre, ulteriori approfondimenti, realizzati attraverso le attività degli Osservatori di cui all'art. 4, ex 3.1 delle NdA.

- Riguardo al consumo di suolo, in merito ai contenuti dell'art. 11 ex 15 c. 2 e dell'art. 12 ex 16 c. 7 delle NdA, il Parere Motivato richiedeva la verifica della coerenza tra i due articoli e chiarimenti circa le modalità di applicazione dei disposti normativi da parte dei Comuni; nella nuova formulazione del comma 7 dell'art. 16 (ex art. 12) delle NdA, il PTC2 prescrive l'obbligo per i Comuni di procedere alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 15 ex art. 11.
- Viene inserito un nuovo comma 8 dell'art. 16, ex art. 12 delle NdA, in relazione all'utilizzo dei criteri contenuti nelle Linee Guida (Allegato 5) quale elemento valutativo anche nell'ambito delle varianti strutturali agli strumenti urbanistici comunali.
- Riguardo alla richiesta di definire un orizzonte temporale di riferimento entro il quale i comuni definiscano la perimetrazione nei propri strumenti urbanistici, il PTC2 non chiarisce i tempi per il recepimento delle perimetrazioni relative alle diverse tipologie di aree previste dal PTC2. Nelle NdA all'art. 10 (ex art. 7), sono stabilite, tuttavia, le modalità generali di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PTC2: i Comuni sono tenuti ad adeguarsi al PTC2 in occasione della prima variante strutturale o revisione del PRG. Nel programma di monitoraggio è stato inoltre inserito, come richiesto nel Parere motivato uno specifico indicatore relativo all'adeguamento dei Comuni al PTC2.
- L'Allegato 5 alle NdA è stato integrato con i contenuti e le metodologie da adottare per la perimetrazione delle aree. In risposta a quanto richiesto nel Parere motivato la definizione delle aree libere, dense e di transizione dovrà tener conto, oltre che dei criteri già contenuti nelle Linee Guida (Allegato 5), anche degli aspetti paesaggistici, ambientali e morfologici del territorio, dei caratteri della struttura insediativa, dei vincoli derivanti dalle norme sovraordinate.
- In merito alla attuazione della strategia di sviluppo delle infrastrutture, il PTC2 individua nella relazione e nelle tavole, le strategie e le azioni in materia di infrastrutture introducendo la salvaguardia dei corridoi necessari alla realizzazione di tali infrastrutture strategiche per il territorio provinciale (NLTL, Corso Marche e Tangenziale Est).
- La disciplina della salvaguardia è stata integrata agli articoli 8 (ex art. 6), 39 e 40 (ex artt. 27 e 27.1) delle NdA, con maggiori e puntuali specificazioni, anche in riferimento all'applicazione delle misure di salvaguardia illustrate all'art. 40 (ex art. 27.1). Nella deliberazione di adozione del progetto definitivo del PTC2 sono state individuate le norme sulle quali si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 56/77. Per quanto riguarda la rappresentazione cartografica delle aree interessate dalle misure di salvaguardia previste per il corridoio e l'area speciale di C.so Marche, è stata predisposta una nuova tavola 4.4.3.
- La disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti rurali è stata definita nella nuova formulazione degli articoli 26, 27, 28 e 29 (ex artt. 18, 18.1, 18.2 e 18.3) delle NdA. La salvaguardia, tutela e valorizzazione delle produzioni tipiche è prevista all'art. 28 delle NdA. Circa l'utilizzo delle disposizioni regionali approvate con la D.G.R. n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010, sono stati inseriti riferimenti all'art. 27, ex art. 18.1 delle NdA.
- I tracciati della Pedemontana e della Tangenziale Est nei tratti in cui questi interferiscono maggiormente col sistema delle Aree della Rete Natura 2000, sono stati riconsiderati quali "tracciati in fase di studio preliminare", consentendo in tal modo una possibile valutazione di alternative di tracciato. Da tener conto in fase di progettazione è quanto disposto dall'art. 41 "Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali", nel quale è stato aggiunto uno specifico riferimento alla Valutazione di Incidenza e alla relativa tavola RA1. Il tracciato della Pedemontana era già presente nel PTC vigente in area di preparco: in merito all'indicazione formulata e a seguito della Valutazione di Incidenza, i nuovi tratti del tracciato della Pedemontana e della Tangenziale Est con maggiori interferenze con i Siti di Interesse

Comunitario (SIC, La Mandria e Vauda) sono stati individuati come "viabilità indicativa" (cfr tavola 4.2 e RA1).

Per quanto riguarda più nello specifico il Rapporto Ambientale (RA), si richiamano di seguito le modifiche di maggiore rilievo effettuate dalla Provincia a seguito del Parere motivato e delle considerazioni contenute nella relazione dell'OTR VAS:

- Rispetto all'analisi di coerenza interna e alla necessità di evidenziare la correlazione fra obiettivi, strategie e norme del piano, si rileva che il Rapporto Ambientale è stato integrato con una tabella STRATEGIE – AZIONI che specifica per ogni strategia, gli obiettivi portanti e le azioni del PTC 2 corrispondenti, e dalla tabella AZIONI – STRATEGIE che completa il quadro complessivo del sistema obiettivi/strategie/azioni con i relativi articoli delle NdA.
- Le priorità di piano sono evidenziate nelle tabelle a pag. 120 e 121 del Rapporto Ambientale, dove accanto alle strategie di Piano sono riportati gli obiettivi portanti e il numero di azioni corrispondenti con il grado di cogenza delle norme. Dall'analisi emerge quale obiettivo prioritario del Piano il contenimento del consumo di suolo, unitamente agli obiettivi di tutela della biodiversità e di qualità della vita.
- L'integrazione della Valutazione di Incidenza con approfondimenti circa le interferenze fra il sistema della viabilità in progetto e tutti gli elementi della rete ecologica provinciale.
- L'integrazione del capitolo dedicato alle misure di mitigazione e compensazione, in riferimento alle azioni di Piano (NdA): in particolare, nel capitolo 10.1 del Rapporto Ambientale aggiornato, sono riportate tutte le azioni di Piano (prescrizioni, direttive e indirizzi) che si configurano come misure di mitigazione per specifiche azioni. Inoltre è stato inserito all'art. 13 delle NdA il tema della compensazione ecologica preventiva, "quale nuovo elemento costitutivo del sistema di governo del territorio", che dovrà accompagnare tutte le trasformazioni territoriali che comportano consumo di suolo e perdita di naturalità, e dovrà essere realizzata a fronte della compromissione della valenza paesaggistica e ambientale del territorio provinciale.
- Il tema del monitoraggio ambientale è inserito nell'apparato normativo del PTC2. L'art. 4 stabilisce che la Provincia attui il monitoraggio dell'efficacia della attuazione del PTC2 utilizzando gli indicatori riportati nel Rapporto Ambientale; i risultati di tale monitoraggio sono finalizzati ad aggiornare gli elaborati e gli allegati del PTC2 e ad implementare il sistema delle conoscenze territoriali e saranno resi pubblici mediante un apposito Rapporto elaborato su base almeno biennale. Lo stesso articolo 4 stabilisce, inoltre, che futuri revisioni e aggiornamenti del PTC2 tengano conto degli esiti del monitoraggio ambientale e ne diano conto compiutamente in sede di relazione illustrativa, sottolineando così la retroazione dell'attività di monitoraggio sull'azione di pianificazione e governo del territorio.

A seguito della trasmissione alla Regione del Progetto di Variante adottata in via definitiva dalla Provincia di Torino in data 20.07.2010 con D.C.P. prot. n° 26817, è proseguito il lavoro di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti della valutazione attraverso il confronto tra gli uffici regionali preposti all'istruttoria finalizzata all'approvazione del Piano e le strutture provinciali, con la collaborazione dell'OTR VAS, dando seguito a quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del D.Lgs 152/2006.

Tale articolo 15 c. 2 del D. lgs 152/2006, infatti, prevede che a seguito dell'espressione del Parere motivato, l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provveda ad apportare le opportune modifiche del piano o programma. Tale collaborazione è finalizzata alla proficua integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti della partecipazione e della valutazione stessa nel processo di pianificazione

A tal proposito, in continuità con il processo di collaborazione già avviato tra OTR VAS e Provincia nella fase di istruttoria per l'espressione del parere motivato, si sono svolti incontri sia prima dell'adozione del PTC2 da parte del Consiglio Provinciale, ma soprattutto dopo, durante la fase istruttoria del Piano, al fine di individuare soluzioni adeguate rispetto alle criticità ancora rilevate nel progetto di Piano adottato dal Consiglio Provinciale.

A riguardo la Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia ha avviato con nota n. 41039/DB0817 del 6.10.2010 il procedimento di istruttoria coinvolgendo le Direzioni regionali componenti l'OTR per la VAS per la verifica dell'ottemperanza del progetto di Piano rispetto ai contenuti del Parere motivato, convocando specifiche riunioni dell'OTR VAS in data 20.10.2011 e successivamente in data 16.11.2010 e 8.03.2011.

Inoltre in data 4.11.2010 e in data 10.12.2010 sono pervenuti dalla Provincia chiarimenti e integrazioni alla documentazione trasmessa, agli atti della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia.

Dall'analisi della documentazione trasmessa emerge in sintesi quanto segue:

- La Provincia ha integrato le considerazioni di carattere ambientale identificando come obiettivo prioritario di sostenibilità ambientale, la salvaguardia della risorsa suolo: obiettivo da raggiungere attuando politiche volte a contenere il consumo di suolo e a limitare ulteriormente le aree di espansione a favore della tutela delle aree ad uso agricolo e a verde.
- Per l'edilizia residenziale, il PTC2 propone l'uso delle aree di completamento e delle aree intercluse rese disponibili nell'ambito dei processi edificatori e di urbanizzazione già avviati e, più in generale, delle aree edificate interessate da interventi di ristrutturazione urbana. Per quanto concerne i nuovi fabbisogni abitativi (in particolare di edilizia sociale), il PTC2 introduce attenzioni alla "qualità" degli stock edilizi, adottando un sistema di regole finalizzato a favorire il recupero e il "completamento", e a limitare l'incremento della capacità insediativa e delle aree di espansione nei Piani regolatori locali.
- Il sistema dei collegamenti, materiali e immateriali, costituisce un altro elemento centrale. Per il sistema viabilistico è proposto l'adeguamento della rete infrastrutturale stradale e ferroviaria che interessa il territorio provinciale, adeguamento finalizzato all'inserimento del territorio regionale nel sistema di collegamenti europei su lunga distanza; sono forniti inoltre indicazioni strutturali per il miglioramento delle comunicazioni stradali con Torino; a tal fine riconferma la priorità del completamento dell'anello tangenziale (Tangenziale EST) e dell'attraversamento della conurbazione torinese (diretrice di Corso Marche).
- Riguardo alla comunicazione immateriale, il PTC2 propone iniziative per l'attenuazione della marginalizzazione nelle aree decentrate, proponendo la realizzazione di infrastrutture a "banda larga".
- Il PTC2 sostiene il ricorso alle fonti rinnovabili per la produzione di energia e detta norme per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, delle centrali a biomassa, degli impianti idroelettrici.
- Relativamente al sistema del verde e delle aree libere dal costruito, sono definite norme di tutela delle aree periurbane limitrofe alla città costruita, individua la "Tangenziale verde sud" quale corridoio ecologico di connessione tra il Parco di Stupinigi ed il Parco del Po, e propone Linee guida per la costruzione della Rete ecologica provinciale.

La fase istruttoria ha visto il costante coinvolgimento dell'OTR VAS, che ha partecipato con continuità all'istruttoria finalizzata all'approvazione regionale del PTC2, attuando un'effettiva integrazione e condivisione delle valutazioni ambientali nel processo di formazione e approvazione di tale strumento.

A seguito della fase istruttoria, relativa agli elaborati trasmessi per l'approvazione, sono emerse ancora alcune criticità, come riportato nei pareri delle Direzioni e dei Settori regionali interessati, che hanno espresso osservazioni relative sia agli aspetti ambientali connessi alla VAS sia a quelli, di competenza delle singole Direzioni, relativi all'esame dei contenuti della Variante, che hanno reso necessario apportare ancora modifiche ed integrazioni alle NdA, nonché adeguamenti del Rapporto Ambientale. In particolare, tali modificazioni hanno riguardato la specificazione delle coerenze con gli strumenti della pianificazione territoriale e della programmazione di settore, nonché la definizione di particolari cautele per gli interventi ricadenti negli ambiti di maggiore sensibilità ambientale e paesaggistica.

Misure per il monitoraggio

Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio, oggetto di specifica prescrizione nel Parere motivato, la Provincia ha provveduto ad elaborare una proposta, che comunque, necessita di ulteriori specificazioni ed integrazioni. A tal proposito è stato inserito, in sede di approvazione, nelle norme tecniche di attuazione uno specifico articolo finalizzato a garantire le finalità del monitoraggio ambientale, le responsabilità dei soggetti coinvolti e i meccanismi di retroazione sul Piano (le eventuali misure correttive da adottare nell'eventualità che, in fase attuativa e gestionale, emergano effetti negativi imprevisti), eventualmente rinviando, ad un successivo provvedimento della Giunta Provinciale da emanarsi entro un arco di tempo stabilito, sei mesi, previo confronto con l'OTR VAS e Arpa, la definizione delle modalità operative, il completamento del sistema degli indicatori, le modalità e le tempistiche della periodica pubblicazione degli esiti. In tale ambito, come fase preliminare e propedeutica alla definizione delle modalità attuative del monitoraggio ambientale, si ritiene possano trovare luogo gli adeguamenti richiesti al Rapporto Ambientale in relazione alla definizione complessiva del Sistema degli Obiettivi/Strategie/Azioni, quale adattamento in itinere del Piano stesso, in coerenza con i principi del processo valutativo.

In relazione al processo sopra descritto si rileva come la valutazione ambientale abbia influito in modo positivo in sede di formazione e approvazione del PTC2 e come la Variante in oggetto costituisca, pertanto, uno strumento volto a garantire la sostenibilità ambientale per le politiche di governo del territorio provinciale.

Allegato A

RELAZIONE SULLA CONFORMITÀ AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA VARIANTE N.° 2 AL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO (PTC2)

(art. 7 della Legge regionale 56/1977 e smi e art. 2 della Legge regionale n. 69/1978 e smi)

Esaminati gli atti e gli elaborati della Variante n. 2 al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino (PTC2);

sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali nelle sedute congiunte in data 21.4.2011 ed in data 3.5.2011;

a seguito della discussione della relazione istruttoria del 12 aprile 2011, predisposta dalla Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia e dalla Direzione regionale Attività produttive e comprendente i pareri espressi dalle altre Direzioni regionali interessate e le osservazioni dell'Organo tecnico regionale per la VAS, e della integrazione alla relazione in data 3 maggio 2011 conseguente al parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali; sentiti i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Torino;

in forza dell'istruttoria tecnica svolta e dei pareri di legge acquisiti;

ai sensi degli articoli 7, 8bis e 10 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, si esprime quanto segue:

1. La Variante n. 2 al Piano territoriale provinciale (PTC2), è complessivamente da considerarsi, sotto l'aspetto dei contenuti e delle normative vigenti, conforme agli strumenti regionali in materia territoriale e di programmazione settoriale.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, le disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati, sono le seguenti.
 - Art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione.
 - Art. 26 Settore agroforestale, comma 5.
 - Art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3.
 - Art. 40 Area speciale di C.so Marche.
 - Art. 50 Difesa del suolo, comma 2.
3. Al fine di garantire l'effettiva conformità di cui al punto 1, sono apportate alla Variante n. 2 al Piano territoriale provinciale (PTC2), le seguenti modifiche:

NORME DI ATTUAZIONE

Tutti i riferimenti alle “varianti di cui al comma 4 dell’art. 18” riscontrabili in diversi articoli delle Norme di Attuazione del PTC2 si intendono integralmente stralciati.

Art. 2 Contenuti del Piano

Al comma **1.** al termine della lettera b) si intende aggiunto il seguente testo:

“le rappresentazioni dei beni paesaggistici presenti nelle Tavole del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale hanno esclusivamente valore indicativo e/o propositivo: per l’individuazione e la delimitazione di detti beni occorre far riferimento ai rispettivi provvedimenti con cui sono stati o verranno sottoposti a tutela, ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004, nonché alle aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del medesimo decreto.”

Art. 3 Elementi costitutivi del Piano

Al comma **1.** si aggiunge alla lettera c) quale nuovo elaborato *“c.4) Tabella - Relazione tra i diversi elementi costitutivi del Piano.”*

Art. 4 Gestione delle Informazioni territoriali e monitoraggio del PTC2

Al comma **1.** si intende eliminato l’ultimo periodo che recita *“Le attività svolte.....e attuazione del PTC2”*.

Al comma **3.** si inserisce dopo le parole *“... effettua il monitoraggio”* la parola *“ambientale e ...”* ed si elimina all’ultima riga del comma dopo le parole *“... degli esiti del monitoraggio”* la parola *“ambientale”*.

Art. 5 Caratteri e valenze delle disposizioni del Piano

Dopo il comma **5,** si intende inserito in seguente comma **5bis:**

“5bis. In presenza di disposizioni normative non soggette a una specifica valenza (Indirizzo, Direttiva o Prescrizione) e non riconducibili ad altre disposizioni con propria valenza contenute nelle presenti norme nonché quelle non aventi il carattere di definizione ai fini dell’attuazione del Piano, sono da considerarsi nel novero degli “Indirizzi” di cui al precedente comma 5.”

Art. 7 Indirizzi per i piani di settore

Al comma **1.:**

Lettera **b)** si aggiunge dopo le parole *“...Deliberazione del Consiglio Provinciale “la precisazione “n. 137489”*.

Lettera **d)** si aggiunge la specificazione *“approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010.”*

Lettera **e)** si elimina l’intera lettera con riferimento al *“Piano provinciale delle attività estrattive (PAEP)”*.

Lettera **f).** rinominata *“lettera e)”*, dove si aggiunge la precisazione *“approvato con D.C.P. n. 32691/2009 del 22 settembre 2009.”*

Art. 8 Misura di salvaguardia e loro applicazione

Dopo il titolo si intende aggiunta la seguente dizione *“(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)”*.

I commi **4.** e **5.** si intendono integralmente sostituiti con il seguente testo:

“4. Il PTC2 recepisce il tracciato della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione di cui al Progetto Preliminare presentato alla CIG (Commissione Intergovernativa Italia - Francia) per la tratta internazionale ed al Progetto Preliminare presentato per la tratta nazionale ai fini dell’approvazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; nel corridoio individuato nella

documentazione dei progetti relativi alle due tratte dell'infrastruttura, riportato nella tavola 4.4.1, operano le misure di tutela di cui all'art.39 comma 3.

5. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione dei progetti preliminari di tali opere infrastrutturali, si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nel corridoio individuato definitivamente nella documentazione dei progetti approvati con le relative Deliberazioni CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.”.

Art. 9 Ambiti di approfondimento comunali (Direttiva)

Si integra l'elenco di cui al comma **8.** con la seguente, nuova categoria: “*f. Quadro del dissesto idrogeologico;*”.

Art. 10 Adeguamento al PTC2

Il comma **3.** viene interamente sostituito dal seguente “*I piani regolatori generali comunali ed intercomunali devono procedere all'adeguamento complessivo al PTC2 al momento della loro revisione; qualsiasi variante urbanistica dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 per le aree di influenza della variante stessa.*”

Al comma **4.** dopo le parole “L'adeguamento” si inserisce la precisazione “*o la verifica di compatibilità*”.

Al comma **5.** la parola “L'adeguamento” si sostituisce con: “*La verifica di compatibilità*”; e la parola “evidenziato” si sostituisce con “*evidenziata*”.

Al comma **6.** la parola “adeguamento” si sostituisce con le parole “*alla verifica di compatibilità*”.

Si intende aggiunto il nuovo comma **9.** con il seguente testo: “*9. A seguito del perfezionamento dell'Intesa tra Provincia, Regione e Autorità di bacino del Po (di cui al comma 3 dell'art. 50 delle presenti Nda), il PTC2 assume valenza di PAI e gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b costituiscono riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici in tema di difesa del suolo. Tale adeguamento è effettuato nei riguardi del PTC2. A seguito dell'adeguamento gli strumenti urbanistici la normativa contenuta negli strumenti urbanistici inerente la difesa del suolo è vigente e prevalente rispetto al PTC2; la Provincia provvede ad aggiornare periodicamente il Quadro del Dissesto del PTC2 in funzione degli avvenuti adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali.*”.

Art. 11 Durata del PTC2 e sue modificazioni

L'intero comma **1.** viene sostituito con la seguente frase “*Il PTC2 può essere variato in coerenza con i disposti di cui all'art. 10 della L.R. 56/77 e s.m.i.*”.

Sono stralciati i commi **2.** e **3.**

Art. 12 Perequazione territoriale.

Si integra l'elenco di cui al comma **3** con la seguente nuova categoria “*e) gli interventi di difesa del suolo di interesse sovracomunale (ad es. casse di laminazione, arginature, ecc.)*”.

Art. 13 – Mitigazioni e compensazioni (Direttiva)

L'intero articolo si intende interamente sostituito dal seguente testo:

“*Art. 13 Mitigazioni e Compensazioni (Direttiva)*

1. Per quanto non specificamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture,

dovranno essere prioritariamente mitigati secondo i criteri definiti dal Rapporto stesso, dai criteri definiti dai Rapporti Ambientali e dai piani e programmi che sono quadro di riferimento per la loro approvazione, autorizzazione e la realizzazione, ovvero, dove previsto dalla legislazione vigente, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e secondo le Linee Guida che saranno predisposte nell'ambito dei tavoli intersettoriali previsti dal Piano Strategico Ambientale per la Sostenibilità.

2. Gli impatti residuali, che non è possibile evitare e mitigare, dovranno essere oggetto di opportune compensazioni ambientali, culturali e sociali, secondo le indicazioni del cap.10.2 del Rapporto Ambientale del presente Piano e alle delle Linee Guida di cui sopra.

3. Le azioni di compensazione, di cui al comma 1bis, devono essere "univoche" cioè ogni misura deve essere valorizzata come compensazione di un unico intervento, devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e prioritariamente "omologhe", cioè devono essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate. Nel piano di monitoraggio ambientale sarà prevista una specifica sezione dedicata al controllo (tipologia, localizzazione e stato di attuazione) delle azioni di compensazione attivate sul territorio provinciale.

4. Gli impatti negativi conseguenti la realizzazione di infrastrutture stradali e lineari o di interventi all'interno di fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica devono essere mitigati e compensati con le azioni specifiche previste all'artt. 41 e 47 c. 5."

5. (Direttiva) Le aree oggetto di compensazione e/o mitigazione possono essere recepite e cartografate all'interno dei Piani Regolatori Comunali e sottoposte a forme di tutela tali da rendere durevoli nel tempo gli effetti compensativi/mitigativi per le quali sono state individuate. Su di esse non sono consentite variazioni di destinazione d'uso che possano alterarne le finalità ambientali."

Art. 15 Consumo di suolo, non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato

Il titolo si intende così riformulato "Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato."

Si inserisce alla fine del comma 1 lettera f, il testo seguente: "...del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione."

Art. 16 Definizione delle aree

Al comma 5. le parole "di tali aree" sono sostituite con le parole "delle aree di cui al comma 1"; nella successiva parentesi si elimina la dicitura "corredate da cartografia digitale di carattere indicativo".

Il comma 7. viene interamente sostituito dal seguente:

"Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10."

Il comma 8. viene interamente riformulato come segue:

"I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio."

Art. 17 Azioni di tutela delle aree

Al comma **4.** si intende integrato il testo specificando che: *“Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).”*.

Al termine del comma **5.** dopo le parole “di interesse pubblico” si introduce la precisazione *“purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative”*.

Al successivo comma **5 bis.** si sostituiscono le parole “conferenza di pianificazione ai sensi della legge regionale n. 1 del 2007” con le seguenti *“variante urbanistica.”*.

Al comma **8.** dopo le parole “... perseguano l’interesse collettivo...” si aggiunge la frase *“ quando manchino possibilità localizzative alternative”*.

Si aggiunge il nuovo comma *“8 bis. (Indirizzo). Attenzioni relative all’uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, perimetrata sulla base della “Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Piemonte”, di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010”, nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d’uso.”*.

Al comma **9.** dopo le parole “... e buona produttività agricola...” si aggiunge la seguente frase *“ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d’Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28,”*.

Art. 19 Polarità e gerarchie territoriali (Direttiva)

Al comma **1.** si stralcia l’intera la lettera e).

Al comma **2.:**

- si sostituisce la parola “devono” con le seguenti *“verificano la necessità di”*;
- nell’elenco dei Comuni contenuti nel comma, il *Comune di Carmagnola si intende inserito al punto b), eliminandolo dal punto c).*

Art. 21 Fabbisogno residenziale.

Al comma **5. :**

- si stralciano le parole *“Nell’ambito del procedimento di formazione della relativa variante strutturale,...”* e *“...,con gli altri soggetti che partecipano alla Conferenza di pianificazione,”*.
- si inserisce il punto seguente all’elenco la lettera *“d) capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata, calcolata ai sensi dell’art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i.”*.

Al comma **6.** si sostituiscono le parole “del carico insediativo (C.I.R.T.)” con le seguenti: *“dell’aumento della capacità insediativa del P.R.G. vigente”*.

Al comma **7.** dopo le parole “incrementi superiori al 5% della capacità insediativa” si inseriscono le seguenti *“dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.”*.

Al comma **7bis.** dopo le parole “incrementi fino al 7.5% della capacità insediativa” si inseriscono le seguenti *“dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.”*.

Al comma **9**, si inseriscono dopo le parole “di alta qualità urbana, di efficienza energetica ...” le parole “*e di contenuto consumo delle risorse.*”.

Inoltre si aggiunge un nuovo comma **9bis**, con il seguente testo: “*9bis.(Direttiva) Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 9 si dovrà, altresì, considerato l’incremento del coefficiente udometrico che le nuove impermeabilizzazioni comporterebbero sulle aree trasformate, verificare la possibilità di porre in atto misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente suddetto secondo il principio dell’invarianza idraulica, in linea con quanto definito nell’elaborato DS6, p.to 4.1.*”.

Art. 23 Fabbisogno di edilizia sociale

Al comma **2**, si aggiungono dopo le parole “... consumi energetici” le parole “*e di risorse*”.

Art. 27 Aree ad elevata vocazione agricola e potenzialità agricola

Alla fine del comma **1**, si aggiunge la seguente frase “*che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della “Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Piemonte”, di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010.*”.

La lettera **a)** del comma **4**, è integralmente sostituita dalla seguente frase “*4. a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d’uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n. 88-13271 dell’8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.*”.

Art. 28 Colture specializzate ed irrigue

Al comma **1**, la premessa ed i contenuti delle lettere **a)** e **b)** sono sostituite integralmente con il seguente testo :

“*1. Il PTC2, riconoscendone la valenza produttiva e naturalistica, tutela:*

- a) le Aree agricole destinate alle colture specializzate e alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P., dei prodotti tipici riconosciuti nel “Paniere della Provincia” (colture biologiche, vini D.O.C. e D.O.C.G., ecc.) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell’elenco approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-5823 del 15 aprile 2002;*
- b) i terreni agricoli dotati di impianti a supporto dell’attività agricola (es. reti antigrandine) o serviti da reti di irrigazione aziendale e collettiva o inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo;”.*

Art. 30 Settore energetico

Il contenuto dell’articolo è interamente sostituito con il seguente testo:

“*1. Il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” norma i procedimenti autorizzativi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”); per quanto riguarda l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, il D.M. riporta indicazioni specifiche per i soli impianti eolici nell’Allegato 4 (“Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”). Per tutti gli altri impianti nella Parte IV del D.M. sono forniti solo alcuni criteri di carattere generale e non vincolante, demandando alla Regione l’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti.*

2. A seguito dell’emanazione delle suddette Linee Guida ministeriali, la Regione Piemonte ad oggi ha elaborato indicazioni relative ai soli impianti fotovoltaici al suolo con la D.G.R. 14.12.2010 n.

3-1183 (*“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010), che costituisce il riferimento per tali tipologie di interventi.*

3. *Per le altre tipologie di impianti, nelle more dell’adozione di specifici provvedimenti regionali, restano validi i criteri e le prescrizioni riportati sulle “Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili”, approvate con D.C.P. n. 40-10467 del 25/05/2010 e modificate dalla D.C.P. n. 26817 del 20/07/2010.”.*

Art. 31 Beni culturali

Al comma 3. si elimina l’intero periodo da “... dovranno individuare...omissis...divisione agraria romana.” sostituendolo con il seguente nuovo testo: *“ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell’Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l’individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).”.*

Al comma 4. si elimina l’intero periodo da “I Comuni partecipano...omissis...edicole, piloni ecc.).”.

Si aggiunge il seguente nuovo comma: *“8. La Provincia promuove, d’intesa con la competente Soprintendenza, il censimento dei beni archeologici ai fini dell’implementazione delle banche dati provinciali e della redazione di una carta del rischio archeologico provinciale.”.*

Art. 34 Aree periurbane e aree verdi urbane

Al comma 5. lettera b), dopo le parole “... b) tutela, mantenimento” si aggiunge *“aumento della sostenibilità ambientale”.*

Al comma 6, lettera b. 9) dopo le parole: “... controbilanciare gli impatti ...” si sostituisce la parola “prodotti” con *“residui non mitigabili.”.*

Art. 35 Rete ecologica provinciale

Comma 3.

Alla lettera a) dopo le parole “...a livello nazionale: SIC e ZPS” si sostituisce il testo rimanente con il seguente: *“...definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell’Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);”.*

Alla lettera c) si aggiungono dopo le parole “... ulteriori aree individuate” le parole *“nell’Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere),”;* inoltre alla fine del testo della stessa lettera si inserisce la seguente frase *“Aree ad elevata protezione di cui all’Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA.”.*

Alla lettera e) dopo le parole “...Convenzione di Ramsar.” si aggiungono le parole *“ed individuate dall’attività di censimento regionale”.*

Al comma 4. dopo le parole “... della tav. n. 3.1 di Piano” si inseriscono le seguenti parole *“anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i.,”.*

La lettera d) del comma 5. si sostituisce con il seguente testo: *“d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d’acqua e dei canali, delle fasce periferiali e corridoi di connessione*

ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;”.

Art. 37 Obiettivi e azioni

L'intero testo dalla lettera **f.1)** alla lettera **i)** si intende così sostituito ed integrato con la lettera **l)**:

- “
.....
f.1) individuazione del corridoio contenente il tracciato della NLTL (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;
f.2) potenziamento e integrazione della rete del trasporto pubblico anche a seguito realizzazione del SFM;
f.3) individuazione dei corridoi infrastrutturali di Corso Marche, della tangenziale est di Torino e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;
f.4) promozione e sostegno finanziario ai Comuni che promuovono interventi volti all'interscambio modale pubblico privato mediante sistemi di bike sharing, infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (movicentri), riqualificazione dei nodi intermodali;
f.5) miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della logistica in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;
f.6) miglioramento della rete stradale di competenza provinciale attraverso la realizzazione degli interventi di competenza previsti nell'Allegato 7 al PTC2 con specifico riguardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente.
Regolamentazione dell'apertura di nuovi accessi diretti sulla viabilità statale, regionale o provinciale fuori dai centri abitati con riferimento al Piano Provinciale per la Sicurezza stradale.
g) *Promozione e sostegno alla programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:*
g.1) *in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali direttrici di penetrazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;*
g.2) *in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate.*
h) *Miglioramento dell'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico anche mediante la messa in sicurezza delle fermate (progetto Movilinea).*
i) *incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle “dorsali provinciali ciclabili”; obbligo di recepimento, approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli Enti proprietari.*
l) *Definizione di requisiti per la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e predisposizione di Linee Guida per la corretta programmazione e valutazione preliminare di compatibilità ambientale delle nuove infrastrutture.”.*

Art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture.

Al comma **2.** si sostituiscono le parole “...tavola indicata nel...” con “*tavole indicate al*”.

Al comma **3.** dopo le parole “... di cui al comma 1...” si inserisce “*e in quelle individuate alla tavola 4.4.1,*”.

Si aggiunge il seguente nuovo comma **4.:**

“4. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nei corridoi individuati

definitivamente nella documentazione di progetto approvata con la suddetta Deliberazione CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.”.

Art. 40 Area speciale di Corso Marche

Dopo il titolo si intende aggiunta la seguente dizione “*(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)*”.

Al comma **1.**, si sostituisce l’intera lettera **c)** con il seguente testo:

“c) eventuali trasformazioni urbanistiche potranno essere proposte dai Comuni interessati con le modalità previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i.. Le trasformazioni urbanistiche e i relativi interventi saranno preventivamente esaminati dal “tavolo tecnico” di C.so Marche che, mediante apposita convocazione di Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., provvederà alla verifica della coerenza degli interventi proposti con le finalità generali del progetto e alla valutazione della tipologia di variante urbanistica. In caso di ricorso alla Conferenza di Pianificazione, per la valutazione della coerenza degli interventi proposti con le finalità del progetto di Corso Marche parteciperanno, oltre al Comune proponente, tutti gli altri Comuni sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, seppure senza diritto di voto.”.

Art. 41 Requisiti ambientali e funzionali e linee guida relative alle infrastrutture stradali

Alla fine del titolo si aggiungono le parole “*e lineari*”.

Alla fine della lettera **k)** del comma **1.** si aggiunge la seguente frase: “*il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/2009,*”.

Si aggiunge al comma quale nuova lettera il seguente testo “*l) coerenza con le Norme dei piani di Area delle Aree protette.*”.

Si aggiunge un nuovo comma **3 bis.** con il seguente testo: “*3 bis. (Direttiva) I progetti relativi alla “Viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento” individuati nella tav. 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del tracciato definitivo.*”.

Si sostituisce l’intero contenuto del comma **4.** con il seguente testo:

“4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi contenuti nelle Linee guida di cui al comma 3.”.

Art. 44 Aria e atmosfera

Il titolo si modifica come segue: “*Art. 44 Aria, atmosfera, elettromagnetismo ed inquinamento luminoso*”.

Il comma **1.** si sostituisce con il seguente testo: “*Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, la disciplina di settore e le disposizioni dei piani settoriali in materia di emissioni in atmosfera, emissioni elettromagnetiche e inquinamento acustico*”.

Si elimina l’intero comma **2.**, di conseguenza la dizione comma **3.** è sostituita con comma **2.**

Art. 45 Risorse idriche

Al comma **1.** con riferimento al PdG del Po si sostituisce la parola “*approvato*” con “*adottato*” si eliminano le parole “*... e del Piano di Tutela delle Acque (PTA).*”.

Il testo della lettera **b)** comma **3.** si intende interamente sostituito con il seguente testo.

“b) la considerazione dell’impatto sulle risorse idriche (superficiali e sotterranee) nella progettazione e localizzazione delle opere pubbliche e dei progetti di sviluppo insediativo e di attività produttive. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla salvaguardia del sistema acquifero profondo in considerazione della sua destinazione prioritaria al consumo umano.”.

Alla fine del comma **3.** si aggiunge una nuova lettera con il seguente testo: *“d) l’attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni, gestire gli interessi contrapposti e facilitare il raggiungimento degli obiettivi.”.*

Art. 46 Aree di pertinenza dei corpi idrici

Alla seconda riga del comma **1.** si sostituisce la parola “approvato” con “*adottato*”.

Alla fine della lettera **b)** del comma **2.** si elimina la seguente frase: *“... non sono ammesse nuove destinazioni d’uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a “vegetazione spontanea” o a zona di rimboschimento con specie autoctone;”.*

Art. 47 Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors)

Alla lettera **b)** del comma **4.** ed alla lettera **d)** del comma **5.** si sostituisce la parola “piani” con “*programmi*”.

Si sostituisce l’intero contenuto della lettera **b)** del comma **8** come il seguente testo *“proporre all’Amministrazione regionale i tratti fluviali di particolare pregio tra quelli individuati nella Tav. 3.1 ai fini dell’istituzione di nuove aree ad elevata protezione, ai sensi dell’art. 23, comma 2, delle Norme di Piano del PTA.”.*

Art. 48 Centrali idroelettriche

Al comma **2** si ritiene opportuno inserire un riferimento ai piani che definiscono gli obiettivi di qualità eliminando all’ultima riga la parola “*specifici*” e si aggiunge alla fine del comma la seguente precisazione : *“... e specificati negli atti di pianificazione distrettuale e regionale.”.*

Si sostituisce l’intero comma **4.** con il seguente testo:

“Comma 4. (Indirizzi) In coerenza con il Piano di tutela delle acque, il Piano di gestione del distretto idrografico del Po e gli atti di pianificazione e programmazione regionali in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la Provincia specifica condizioni ambientali di pianificazione attraverso cui differenziare aree di repulsione e aree di attrazione per la localizzazione di impianti idroelettrici. Per aree di repulsione si intendono porzioni di territorio che pur essendo idonee a tale scopo, presentano una particolare sensibilità ambientale e in cui andranno previste efficaci mitigazioni degli impatti.”.

Art. 50 Difesa del suolo

Si sostituisce l’intero contenuto dell’articolo con il testo seguente:

“1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l’8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall’articolo 36 della legge regionale 26.4.2000, n. 44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall’art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI con specifico riguardo al

dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.

2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti). La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.

3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di assetto idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore.

4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescritzionale, assumono valenza prescrittiva a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati.

5. (Prescrizioni che esigono attuazione). Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 relativa all'Intesa, con riferimento all'elaborato del Piano 5.1 e agli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b, attuano le seguenti disposizioni:

a) le perimetrazioni dei dissesti indicate, con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;

b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;

c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.

La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b.

6. (Direttiva) Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti con i comuni confinanti (derivanti anch'essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo strumento urbanistico, il comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con la Provincia e con la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla DGR 31- 3749/2001 e seguenti.”.

Si inserisce il seguente nuovo articolo:

“Art. 50 bis – Piano di monitoraggio ambientale

1. Nell'ambito del processo di VAS del Piano territoriale provinciale è stato definito un Piano di monitoraggio ambientale per il controllo periodico dell'incidenza delle azioni del Piano sulle componenti ambientali e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

2. La Giunta provinciale, con apposito provvedimento da pubblicizzare nel sito web regionale e provinciale, specifica entro 6 mesi dall'approvazione del Piano territoriale provinciale, previo confronto con l'Organo tecnico regionale per la VAS e con l'Arpa Piemonte, le modalità attuative

del monitoraggio, i meccanismi di retroazione sul Piano, il Sistema delle Strategie e delle Azioni oggetto di monitoraggio ad integrazione e modifica di quelle presenti nel Rapporto Ambientale, il sistema degli indicatori, oltre che le modalità e le tempistiche della periodica pubblicazione degli esiti.

3. Eventuali integrazioni o variazioni del sistema degli indicatori, che si rendessero necessarie, anche a seguito della valutazione degli esiti del monitoraggio ambientale, non costituiscono variante al Piano territoriale provinciale.”.

RAPPORTO AMBIENTALE

4.2 – Descrizione del contenuto del Piano

Alla voce “Ob13” si eliminano le parole “(qualità dell’aria)”.

4.3 - Verifica di coerenza esterna

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Al fondo del paragrafo si aggiunge la seguente frase: “Si ricordano inoltre gli indirizzi contenuti all’interno della “Relazione programmatica sull’energia”, ultimo strumento programmatico della Regione Piemonte, approvato con la DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.”.

Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Dopo le parole “...2008 ed entro il” si sostituisce “2016” con “2015” e si aggiunge alla fine del periodo la seguente frase “A seguito della valutazione dello stato di qualità delle acque e dell’implementazione delle misure, il Piano è sottoposto a periodica revisione.”.

Alla fine dell’elenco dei corpi idrici individuati dal PTA si aggiunge la seguente frase: “Al seguito dell’adeguamento della normativa italiana alla direttiva europea 2000/60/CE avvenuta tramite il D.lgs. 152/2006, è stata modificata con DGR 48-13386 del 22 febbraio 2010 la lista dei corpi idrici del Piemonte ed espresso parere favorevole all’approvazione del Piano di gestione del distretto idrografico del Po che specifica tra l’altro gli obiettivi di qualità a cui essi sono sottoposti.”.

Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria (PRQA)

Nel primo capoverso sostituire i riferimenti a “... Stralcio di Piano per la mobilità (2006)...” con il seguente “... Stralcio di Piano per la mobilità (2000 – 2006 e successivi)...” e “... Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (2007)...” con “... Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (2007 – 2009 e successivi)...”.

Si sostituisce il primo elenco di cui al secondo punto:

“- identificare le zone del territorio regionale nelle quali si stima che:

o si superino o esista il rischio di superare per uno o più inquinanti i valori limite e le soglie di allarme,

o si superino o esista il rischio di superare i valori limite,

o i livelli degli inquinanti siano inferiori ai valori limite;”

con “ - identificare le zone del territorio regionale assegnate alle zone di piano e di mantenimento”.

5 - Analisi del Quadro programmatico/ambientale e individuazione delle criticità

Scheda 1 – Componente ambientale: Aria e clima

Nella sezione “Riferimenti normativi...” si aggiunge la seguente frase “*legge regionale 7 aprile 2000, n. 43-Disposizione per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.*”

Nella sezione “Piani e programmi di riferimento”, sostituire l’intero contenuto della casella “Livello Regionale” con il seguente testo:

“Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria

- Prevede una classificazione del territorio regionale secondo due “Zone” per la gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento complessivo effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell’aria stabiliti con D.M. 2 aprile 2002 n. 60:

- Zona di Piano, comprendente i territori comunali per i quali le Province, di concerto con i Comuni, predispongono, secondo gli indirizzi regionali, i Piani di Azione al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e della soglie di allarme, nell’ambito dei Piani per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente, che devono essere predisposti affinché sia garantito il rispetto dei limiti.

- Zona di Mantenimento, comprendente i territori comunali per i quali la valutazione ha confermato la regolarità della situazione della qualità dell’aria, e per i quali devono essere elaborati i Piani di Mantenimento, al fine di conservare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti, nonché preservare la migliore qualità dell’aria ambiente.

Piano Stralcio per il riscaldamento e il condizionamento (2007 e 2009).

Piano Stralcio per la mobilità: Seconda fase di attuazione (2000 – 2006 e successivi).”.

Scheda 2 - Acqua: risorse idriche superficiali e sotterranee

Nella sezione “Riferimenti normativi” inserire nella seconda casella della tabella dopo il riferimento alla direttiva 118/2006/CE, la seguente integrazione “*D.lgs. 30/2009 di recepimento della direttiva 118/2006/CE*”.

Nella sezione “Descrizione dello stato attuale della componente - Qualità”.

Alla fine del testo dopo le parole “... apportate dalla WFD” si aggiunge la seguente frase “*e specificati nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i.*”.

Prima delle parole “... gli indici considerati sono quindi” si aggiunge la frase “*Per quanto riguarda i corsi d’acqua:*”.

Si sostituisce l’intero periodo da “Per quanto concerne lo stato qualitativo” a “sono così definite :” con il seguente testo “*Per quanto concerne lo stato qualitativo delle acque sotterranee, l’indice di riferimento ancora utilizzato fino al 2009 è lo SCAS (stato chimico acque sotterranee) definito dal D.lgs. 152/99, suddiviso in cinque classi e determinato a partire dalle concentrazioni di alcuni parametri ed elementi chimici descrittivi (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati, ione ammonio) e da altri parametri addizionali (metalli pesanti e inquinanti organici). Le cinque classi di valore dello SCAS sono definite come in tabella seguente. Ad esse è stata aggiunta la classe 4-0 per quei casi dubbi o dove è stata rilevata la concomitante presenza di alterazione antropica e particolare fondo naturale.*”.

Dopo la Tabella relativa alle “Classi di valore” dello SCAS si aggiunge la seguente frase “*Dal 2009 la classificazione è stata aggiornata sulla base delle disposizioni della direttiva europea 118/2006/CE, recepita dal D.lgs. 30/2009.*”.

Dopo le parole “... sono i nitrati (NO₃-)” si aggiunge il seguente testo “*e dall’industria i cui principali impatti sulle acque sotterranee sono identificati nelle concentrazioni sopra soglia dei solventi clorurati.*”.

Scheda 6 – Componente Ambientale: Fattori materiali

Si aggiunge alle “Infrastrutture materiali” il “*Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, redatto da Terna SpA*”.

Scheda 8 – Componente ambientale: Popolazione e salute umana

Si aggiunge nel Titolo della scheda la voce “*e elettromagnetismo.*”.

11 – Piano di monitoraggio

Sistema collegamenti materiali

L’Obiettivo/strategia “Migliorare la rete e l’efficienza del trasporto pubblico” è così integrato:

alla voce “azioni” si aggiunge “*Art. 37 c. 2 f.4, f.5, g, h, i, Art. 38*”;

alla voce “Indicatore” si aggiunge “*Rapporto percorrenze chilometriche tra trasporto pubblico e privato*”.

Alla voce “Target” si aggiunge “*Incremento del rapporto percorrenze chilometriche tra trasporto pubblico e privato*”.

Alla voce “soggetto responsabile” si aggiunge “*Provincia, osservatorio Progetti infrastrutture su dati IREA*”.

Si aggiunge alla fine del documento la seguente frase: “*Lo schema di monitoraggio proposto sarà ulteriormente specificato con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano ed agli effetti ambientali previsti; saranno pertanto individuati ulteriori indicatori in grado di misurare il perseguimento degli obiettivi ambientali e l’impatto delle azioni di piano sulle componenti ambientali.*”

Tale lavoro di specificazione sarà svolto dalla Provincia in collaborazione con l’ARPA Piemonte ed in raccordo con l’Organo tecnico regionale per la VAS. Il definitivo Piano di monitoraggio ambientale, comprensivo della indicazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti e della periodicità dei report previsti, sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web della Provincia.” .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Paragrafo 23.3

Al penultimo periodo si sostituisce il numero “33” con “50”.

ALLEGATI

Elaborato DS3 – Quadro del dissesto idrogeologico:

Al capitolo 2, nel riquadro dove è contenuto il significato di ROSSO, GIALLO e VERDE, in corrispondenza del ROSSO e del GIALLO: dopo le parole “da condurre da parte di” eliminare le parole “*Provincia o*” e dopo la parola “Comune” introdurre le parole “*o Comunità Montana*”.

Al capitolo 8, aggiungere alle classi di conoidi individuate con elenco puntato: “conoidi non recentemente riattivatisi (CN).”.

Al capitolo 8, aggiungere dopo l’elenco numerato il punto “6) Aree di conoidi non recentemente riattivatisi il cui dato proviene unicamente dai PRGC approvati dalla Regione Piemonte, si veda il DISUW nel sito internet della Regione.”.

Al capitolo 9, aggiungere dopo il quarto capoverso (La cartografia tematica ...) “Sono state inoltre acquisite le informazioni sulle VALANGHE derivanti dai PRGC approvati dalla Regione Piemonte, in particolare:

- valanga a pericolosità molto elevata o elevata;
- valanga a pericolosità media o moderata.”.

Elaborato DS6 – Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo:

Nell’indice:

- sostituire il titolo del paragrafo 2 con il seguente: “Disposizioni normative”;
- sostituire il titolo del paragrafo 7 con il seguente: “Rischio valanghivo – Valanghe”.

Al capitolo 2 sostituire il titolo con il seguente: “Disposizioni normative”; al terzo capoverso (In altri termini:) in tutti e tre i punti sostituire la parola “geologiche” con la parola “geologico-idrauliche”.

Al paragrafo 3.2, al secondo capoverso (sono esclusivamente consentiti...), sostituire il “p.to 2.1” con “p.to 3.1”.

Al paragrafo 3.4, 4° riga, il titolo in grassetto “Deformazioni gravitative profonde da versante” è preceduto dalla numerazione “paragrafo 3.5.”.

Al paragrafo 4.1, dopo le parole “comunale e/o intercomunale”, sostituire la restante parte del testo con la seguente: “A tutti gli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione urbanistica si applica in generale il principio dell’invarianza idraulica. Per trasformazione del territorio a invarianza idraulica si intende la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa.

Nel caso in cui il corpo idrico ricevente sia ritenuto in condizioni critiche (ovvero un bacino e relativo tronco di chiusura per il quale non sono ammessi ulteriori apporti) o particolarmente critiche (ovvero un bacino e relativo tronco di chiusura in cui si evidenzia la necessità inderogabile di interventi di riequilibrio idraulico) si applica il criterio dell’attenuazione idraulica.

Per trasformazione del territorio ad attenuazione idraulica si intende la trasformazione di un’area che determini una riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. La riduzione della portata deve essere pari almeno al 50% rispetto alla portata in condizione ante-operam.

Per gli interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione urbanistica, la rete di drenaggio e le eventuali vasche di laminazione devono essere dimensionate in modo da garantire l’invarianza o la riduzione idraulica.

Il metodo per il dimensionamento delle opere di cui sopra può essere strutturato in 3 fasi:

- costruzione dello ietogramma di progetto, non ragguagliato per maggior cautela, e di durata definita in funzione del tempo di corrivazione del bacino, rappresentante l’intervallo temporale necessario a una particella di pioggia a percorrere il tracciato idrologicamente più lungo all’interno del bacino;
- calcolo delle perdite idrologiche inglobate nel coefficiente di deflusso medio (rapporto tra il volume dell’onda defluente e del volume totale della precipitazione);
- calcolo delle portate di piena mediante un modello di trasformazione afflussi-deflussi. Il metodo deve essere applicato nelle due situazioni seguenti:
- condizioni ante-operam;

- condizioni post-operam.

Il confronto tra situazioni ante-operam e post-operam permette il dimensionamento delle opere necessarie a garantire l'invarianza o l'attenuazione idraulica.

Dal punto di vista progettuale:

Il tempo di ritorno di riferimento per il dimensionamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche interna al comparto è $T_{rete} = 20$ anni; il tempo di ritorno di riferimento per il dimensionamento della vasca di laminazione delle portate meteoriche: $T_{vasca} = 50$ anni. I parametri di pioggia utili alla definizione dello ietogramma possono essere dedotti dal sistema VAPI della Regione Piemonte.

Il calcolo delle perdite idrologiche può essere eseguito facendo uso di standard metodologici, quale il metodo CN-SCS.”.

Al paragrafo **4.2.3**, al penultimo capoverso (Se i conoidi...), le parole “D.M. 14/09/05” sono sostituite da “D.M. 14/01/2008”; inoltre alla fine del paragrafo si aggiunge la seguente precisazione: “La classe II può essere ammessa solo in presenza di conoidi a pericolosità media-moderata (Cam2) e per quelle aree che non necessitano di preventivi interventi di sistemazione, che altrimenti dovrebbero essere più opportunamente inserite in classe IIIb ai sensi della Circolare P.G.R. 08/07/96 n. 7/LAP e sua Nota Tecnica Esplicativa del 1999.”.

Al paragrafo **4.2.4**, al penultimo capoverso (Per le opere di interesse pubblico), le parole “D.M. 14/09/05” sono sostituite da “D.M. 14/01/2008”.

Dopo il paragrafo **4.2.4**, aggiungere il paragrafo “4.2.5. Conoidi non recentemente riattivatisi (CN). Per le disposizioni normative in questo caso si vedano le norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali già adeguati al PAI dell’Autorità di bacino del Fiume Po e recentemente approvati dalla Regione Piemonte.

Le norme di piano regolatore non dovranno comunque risultare in contrasto con quanto previsto dalla normativa di bacino. Si veda l’art. 9, comma 9, delle NTA del P.A.I. dell’Autorità di bacino del fiume Po.”.

Al paragrafo **4.3.2**, al primo capoverso, il “comma 5” è sostituito da “comma 6”.

Al capitolo **7**, il titolo è sostituito dal seguente “Rischio valanghivo – Valanghe”, e i riferimenti nel capoverso successivo non sono ai par. “8.1” e “8.2” ma ai par. “7.1” e “7.2”.

Al fondo del paragrafo **7.2**, aggiungere la seguente frase: “Per le seguenti valanghe, cartografate nelle Tavole DS2b:

- valanga a pericolosità molto elevata o elevata (dato da PRGC approvato dalla Regione Piemonte);

- valanga a pericolosità media o moderata (dato da PRGC approvato dalla Regione Piemonte).

Per le disposizioni normative in questo caso si vedano le norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali già adeguati al PAI dell’Autorità di bacino del Fiume Po e recentemente approvati dalla Regione Piemonte.

Le norme di piano regolatore non dovranno comunque risultare in contrasto con quanto previsto dalla normativa di bacino. Si veda l’art. 9, commi 10, 11 delle NTA del PAI dell’Autorità di bacino del fiume Po.”.

CARTOGRAFIA

Tavole DS2a in scala 1:25.000

Sostituire in legenda le parole “conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protetti da opere di difesa (fonte PRGC)” con “conoidi non recentemente riattivatisi (fonte PRGC)”.

Sostituire la campitura di colore GIALLO con il colore ROSSO delle aree esondabili, riguardanti il Torrente Pellice.

ALLEGATO B

Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, denominata "PTC2". Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - D. Lgs 152/2006 D.G.R. n. 12 - 8931 del 9.6.2008
Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 152/2006

Premessa

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17 del D. Lgs 152/2006 e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008 al momento dell'approvazione di un piano. Tale dichiarazione, formulata anche con il contributo dell'Autorità proponente il Piano, mediante la Relazione di sintesi, documento inserito nel Rapporto Ambientale propedeutico alla Dichiarazione di Sintesi, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante n. 2 al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, denominato "PTC2" e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni effettuate; altresì evidenzia le ragioni delle scelte di pianificazione adottate alla luce delle possibili alternative che erano state individuate.

Il processo integrato di elaborazione del "PTC2" e di valutazione ambientale

La Giunta Provinciale di Torino, con deliberazione n. 644-49411/2009 del 29 dicembre 2009, ha predisposto gli elaborati del progetto della Variante al Piano territoriale provinciale vigente, denominata "PTC2". La Variante riconsidera l'impianto originario del Piano vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003, proponendo una nuova versione degli elaborati e dei contenuti programmatici e normativi.

Successivamente alla D.G.P. n. 644-49411/2009 del 29 dicembre 2009 di adozione degli elaborati del progetto della Variante, la Provincia di Torino, ha provveduto alla sua pubblicazione per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 18 febbraio 2010, e ne ha dato comunicazione mediante "Avviso di deposito degli atti relativi alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino", pubblicato sul BUR n. 7 del 18 febbraio 2010; gli elaborati sono stati inoltre pubblicati sul sito Web della Provincia di Torino. La documentazione di Piano è corredata dal Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica, nonché dalla Valutazione di Incidenza per i Siti di interesse comunitario e le Zone di protezione speciale.

Con nota prot. n. 253870 del 29 marzo 2010 è stata trasmessa alla Regione copia degli elaborati ai fini dell'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del D. lgs 152/2006 (VAS) e dell'espressione del Parere Motivato da parte della Giunta Regionale.

La pubblicazione ha dato avvio alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, contestuale alla consultazione prevista ai sensi della L.R. 56/77. La fase di consultazione è terminata il 18 aprile 2010; tuttavia la Provincia con deliberazione della Giunta Provinciale ha deciso di accogliere le osservazioni pervenute anche oltre il termine stabilito, comunque entro e non oltre il 18 maggio 2010.

In seguito alla pubblicazione della Variante sono pervenute alla Provincia osservazioni inerenti le questioni ambientali, trasmesse alla Regione con nota prot. n. 466726 del 8 giugno 2010, formulate sia da enti (ad es. Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese), sia da associazioni di categoria (ad es. Confagricoltura), sia da altri soggetti (ad es. Pro Natura Valsusa, CREST). Nel complesso, sono pervenute alla Provincia di Torino 128 osservazioni; di cui 120 nei termini di legge e prese in considerazione. Nel complesso 537 da enti pubblici, accolte 235, parzialmente accolte 143, non pertinenti 31, non accolte 125.

Tutte le osservazioni pervenute nella fase di consultazione, accompagnate da controdeduzioni sono state raccolte in un quaderno approvato dalla Giunta Provinciale quale allegato alla Variante. Le osservazioni accolte, coerenti con i principi e i criteri di compatibilità ambientale definiti nel processo di VAS hanno condotto a modifiche e/o integrazioni degli elaborati adottati.

I principali temi trattati concernono il sistema delle infrastrutture, il consumo di suolo, la tutela dei suoli agricoli, le aree protette e le proposte relative alla loro estensione.

A seguito del processo di consultazione, i principali cambiamenti apportati riguardano le tematiche di seguito elencate e gli articoli delle NdA corrispondenti, modificati, anche nel numero:

- art. 3: è stata data una migliore definizione dei diversi elaborati del Piano e della loro valenza normativa.
- art. 8 (art. 6): è stata data una migliore definizione delle misure di salvaguardia.
- art. 9 (art. 6.1): è stata meglio specificata la perimetrazione e natura degli ambiti di approfondimento sovracomunale, includendo fra essi le Comunità Montane.
- art. 12 (art. 9): è stata resa più chiara ed esplicita la relazione fra lo strumento della perequazione territoriale e gli ambiti di approfondimento; inoltre è stata espressamente introdotta la copianificazione come modalità di governo del territorio.
- art. 17 comma 5 (art. 13): è stato aggiunto un riferimento all'art 25 della LR56/77 riguardante l'edificabilità su aree agricole.
- art. 21 comma 5 (art. 16): la nuova stesura dell'articolo contiene chiarimenti in merito all'incremento di capacità insediativa e alle tipologie di intervento ammissibili nelle diverse tipologie di comuni. Sono state previste quote aggiuntive qualora concordate con provincia per progetti di trasformazione di interesse sovracomunale;
- art. 24 e 25 (art. 17): l'articolo è stato profondamente modificato, scorporando le disposizioni relative alle aree produttive esistenti da quelle di nuovo impianto; è stato rafforzato il ruolo delle APEA, è stata introdotta una distinzione fra ambiti produttivi di I e II livello.
- art. 30 (art. 19): in riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato inserito un riferimento alle linee guida statali.
- art. 39 – 40: sono state dettagliate le delimitazioni dei corridoi infrastrutture in salvaguardia e specificazione delle misure di salvaguardia per gli ambiti di C.so Marche e Tangenziale est, con un più chiaro riconoscimento dei diritti acquisiti derivanti dai PRG e accordi già stipulati.

La Relazione di sintesi predisposta dalla Provincia di Torino evidenzia le diverse fasi in cui si è articolato il processo di VAS del PTC2:

1. valutazione degli obiettivi e delle strategie di Piano. Questa fase si è conclusa con la pubblicazione del primo Rapporto Ambientale, oggetto di osservazioni da parte del pubblico e di istruttoria da parte dell'OTR per la VAS;

2. valutazione delle azioni di piano (norme pubblicate); l'esito di tale valutazione ha concorso a modificare alcune azioni di Piano e contribuito all'elaborazione di una nuova versione delle NTA;
3. parallelamente, è stata avviata l'istruttoria in cooperazione fra Autorità Competente per la VAS (Organo Tecnico Regionale) e Autorità Procedente, che ha determinato ulteriori modifiche e integrazioni al Piano e al RA.

Giudizio di compatibilità ambientale

Ai fini della formulazione del parere motivato di compatibilità ambientale della Variante da parte della Regione è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale (OTR per la VAS) che si è riunito in data 10 giugno, 21 giugno e 29 giugno 2010 per acquisire i pareri delle Direzioni coinvolte e di Arpa Piemonte e per pervenire a una valutazione complessiva della proposta di Variante.

Per garantire una proficua partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai lavori dell'Organo tecnico sono state invitate anche le strutture competenti in materia ambientale delle Province confinanti, il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

La fase istruttoria, inoltre, ha visto la collaborazione fra l'OTR per la VAS e la Provincia, così come previsto dall'art. 15 comma 1 del D.lgs. 152/2006, attraverso riunioni finalizzate alla valutazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, nonché alla verifica condivisa degli effetti ambientali e della sostenibilità delle azioni di piano.

In data 12/07/2010 la Giunta Regionale, in qualità di autorità competente per la VAS, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale con Deliberazione n 5-297.

Ricadute del processo di V.A.S. sul P.T.C 2

A seguito del giudizio di compatibilità ambientale la Provincia di Torino ha provveduto ad integrare e modificare la documentazione tecnica, adottando in via definitiva il Piano in data 20.07.2010 con D.C.P. prot. n° 26817 e lo ha trasmesso alla Regione e per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale.

A recepimento delle prescrizioni e indicazioni contenute nel Parere Motivato (D.G.R. n 5-297 del 12.07.2010), la Provincia ha effettuato cambiamenti e adeguamenti al PTC2 e al Rapporto Ambientale; si richiamano di seguito le modifiche di maggiore rilievo:

- In merito all'individuazione dei Sistemi di diffusione urbana, in relazione al criterio "Salubrità dei luoghi" e "Assenza di pressioni ambientali significative", la nuova formulazione proposta dalla Provincia tiene conto dei criteri connessi alla salubrità dei luoghi, con particolare riferimento ad alcune specificità, quali le pressioni ambientali dovute alla presenza di industrie a rischio (RIR). In tal senso, l'art 17, ex art. 13 delle NdA "Azioni di tutela delle aree", al comma 10, prevede "*Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.*". La nuova formulazione, a valere per tutte le previsioni insediative, tiene conto di quanto previsto dalla DGR 05 luglio 2010, n. 31-286 (BUR n. 27/2010).
- Riguardo ai Quaderni di approfondimento dello *Schema di Piano preliminare*, la Provincia conferma la loro valenza quali contributi di conoscenza e di analisi. I Quaderni, allegati al PTC2 adottato, contengono, inoltre, ulteriori approfondimenti, realizzati attraverso le attività degli Osservatori di cui all'art. 4, ex 3.1 delle NdA.

- Riguardo al consumo di suolo, in merito ai contenuti dell'art. 11 ex 15 c. 2 e dell'art. 12 ex 16 c. 7 delle NdA, il Parere Motivato richiedeva la verifica della coerenza tra i due articoli e chiarimenti circa le modalità di applicazione dei disposti normativi da parte dei Comuni; nella nuova formulazione del comma 7 dell'art. 16 (ex art. 12) delle NdA, il PTC2 prescrive l'obbligo per i Comuni di procedere alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 15 ex art. 11.
- Viene inserito un nuovo comma 8 dell'art. 16, ex art. 12 delle NdA, in relazione all'utilizzo dei criteri contenuti nelle Linee Guida (Allegato 5) quale elemento valutativo anche nell'ambito delle varianti strutturali agli strumenti urbanistici comunali.
- Riguardo alla richiesta di definire un orizzonte temporale di riferimento entro il quale i comuni definiscano la perimetrazione nei propri strumenti urbanistici, il Piano non chiarisce i tempi per il recepimento delle perimetrazioni relative alle diverse tipologie di aree previste dal PTC2. Nelle NdA all'art. 10 (ex art. 7), sono stabilite, tuttavia, le modalità generali di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PTC2: i Comuni sono tenuti ad adeguarsi al PTC2 in occasione della prima variante strutturale o revisione del PRG. Nel programma di monitoraggio è stato inoltre inserito, come richiesto nel Parere motivato uno specifico indicatore relativo all'adeguamento dei Comuni al PTC2.
- L'Allegato 5 alle NdA è stato integrato con i contenuti e le metodologie da adottare per la perimetrazione delle aree. In risposta a quanto richiesto nel Parere motivato la definizione delle aree libere, dense e di transizione dovrà tener conto, oltre che dei criteri già contenuti nelle Linee Guida (Allegato 5), anche degli aspetti paesaggistici, ambientali e morfologici del territorio, dei caratteri della struttura insediativa, dei vincoli derivanti dalle norme sovraordinate.
- In merito alla attuazione della strategia di sviluppo delle infrastrutture, il PTC2 individua nella relazione e nelle tavole, le strategie e le azioni in materia di infrastrutture introducendo la salvaguardia dei corridoi necessari alla realizzazione di tali infrastrutture strategiche per il territorio provinciale (NLTL, Corso Marche e Tangenziale Est).
- La disciplina della salvaguardia è stata integrata agli articoli 8 (ex art. 6), 39 e 40 (ex artt. 27 e 27.1) delle NdA, con maggiori e puntuali specificazioni, anche in riferimento all'applicazione delle misure di salvaguardia illustrate all'art. 40 (ex art. 27.1). Nella deliberazione di adozione del progetto definitivo del PTC2 sono state individuate le norme sulle quali si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 56/77. Per quanto riguarda la rappresentazione cartografica delle aree interessate dalle misure di salvaguardia previste per il corridoio e l'area speciale di C.so Marche, è stata predisposta una nuova tavola 4.4.3.
- La disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti rurali è stata definita nella nuova formulazione degli articoli 26, 27, 28 e 29 (ex artt. 18, 18.1, 18.2 e 18.3) delle NdA. La salvaguardia, tutela e valorizzazione delle produzioni tipiche è prevista all'art. 28 delle NdA. Circa l'utilizzo delle disposizioni regionali approvate con la D.G.R. n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010, sono stati inseriti riferimenti all'art. 27, ex art. 18.1 delle NdA.
- I tracciati della Pedemontana e della Tangenziale Est nei tratti in cui questi interferiscono maggiormente col sistema delle Aree della Rete Natura 2000, sono stati riconsiderati quali "tracciati in fase di studio preliminare", consentendo in tal modo una possibile valutazione di alternative di tracciato. Da tener conto in fase di progettazione è quanto disposto dall'art. 41 "Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali", nel quale è stato aggiunto uno specifico riferimento alla Valutazione di Incidenza e alla relativa tavola RA1. Il tracciato della Pedemontana era già presente nel PTC vigente in area di preparato: in merito all'indicazione formulata e a seguito della Valutazione di Incidenza, i nuovi tratti del tracciato della Pedemontana e della Tangenziale Est con maggiori interferenze con i Siti di Interesse

Comunitario (SIC La Mandria e Vauda) sono stati individuati come “viabilità indicativa” (cfr tavola 4.2 e RA1).

Per quanto riguarda più nello specifico il Rapporto Ambientale (RA), si richiamano di seguito le modifiche di maggiore rilievo effettuate dalla Provincia a seguito del Parere motivato e delle considerazioni contenute nella relazione dell'OTR VAS:

- Rispetto all'analisi di coerenza interna e alla necessità di evidenziare la correlazione fra obiettivi, strategie e norme del piano, si rileva che il Rapporto Ambientale è stato integrato con una tabella STRATEGIE – AZIONI che specifica per ogni strategia, gli obiettivi portanti e le azioni del PTC 2 corrispondenti, e dalla tabella AZIONI – STRATEGIE che completa il quadro complessivo del sistema obiettivi/strategie/azioni con i relativi articoli delle NdA.
- Le priorità di piano sono evidenziate nelle tabelle a pag. 120 e 121 del Rapporto Ambientale, dove accanto alle strategie di Piano sono riportati gli obiettivi portanti e il numero di azioni corrispondenti con il grado di coerenza delle norme. Dall'analisi emerge quale obiettivo prioritario del Piano il contenimento del consumo di suolo, unitamente agli obiettivi di tutela della biodiversità e di qualità della vita.
- L'integrazione della Valutazione di Incidenza con approfondimenti circa le interferenze fra il sistema della viabilità in progetto e tutti gli elementi della rete ecologica provinciale.
- L'integrazione del capitolo dedicato alle misure di mitigazione e compensazione, in riferimento alle azioni di Piano (NdA). In particolare, nel capitolo 10.1 del Rapporto Ambientale aggiornato, sono riportate tutte le azioni di Piano (prescrizioni, direttive e indirizzi) che si configurano come misure di mitigazione per specifiche azioni. Inoltre è stato inserito all'art. 13 delle NdA il tema della compensazione ecologica preventiva, “quale nuovo elemento costitutivo del sistema di governo del territorio”, che dovrà accompagnare tutte le trasformazioni territoriali che comportano consumo di suolo e perdita di naturalità, e dovrà essere realizzata a fronte della compromissione della valenza paesaggistica e ambientale del territorio provinciale.
- Il tema del monitoraggio ambientale è inserito nell'apparato normativo del PTC2. L'art. 4 stabilisce che la Provincia attui il monitoraggio dell'efficacia della attuazione del PTC2 utilizzando gli indicatori riportati nel Rapporto Ambientale; i risultati di tale monitoraggio sono finalizzati ad aggiornare gli elaborati e gli allegati del PTC2 e ad implementare il sistema delle conoscenze territoriali e saranno resi pubblici mediante un apposito Rapporto elaborato su base almeno biennale. Lo stesso articolo 4 stabilisce, inoltre, che future revisioni e aggiornamenti del PTC2 tengano conto degli esiti del monitoraggio ambientale e ne diano conto compiutamente in sede di relazione illustrativa, sottolineando così la retroazione dell'attività di monitoraggio sull'azione di pianificazione e governo del territorio.

A seguito della trasmissione alla Regione del Progetto di Variante adottata in via definitiva dalla Provincia di Torino in data 20.07.2010 con D.C.P. prot. n° 26817, è proseguito il lavoro di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti della valutazione attraverso il confronto tra gli uffici regionali preposti all'istruttoria finalizzata all'approvazione del Piano e le strutture provinciali, con la collaborazione dell'OTR VAS, dando seguito a quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del D.Lgs 152/2006.

Tale articolo 15 c. 2 del D. Lgs 152/2006, infatti, prevede che a seguito dell'espressione del Parere motivato, l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provveda ad apportare le opportune modifiche del piano o programma. Tale collaborazione è finalizzata alla proficua integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti della partecipazione e della valutazione stessa nel processo di pianificazione.

A tal proposito, in continuità con il processo di collaborazione già avviato tra OTR VAS e Provincia nella fase di istruttoria per l'espressione del parere motivato, si sono svolti incontri sia prima dell'adozione del PTC2 da parte del Consiglio Provinciale, ma soprattutto dopo, durante la fase istruttoria del Piano, al fine di individuare soluzioni adeguate rispetto alle criticità ancora rilevate nel progetto di Piano adottato dal Consiglio Provinciale.

A riguardo la Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia ha avviato con nota n. 41039/DB0817 del 6.10.2010 il procedimento di istruttoria coinvolgendo le Direzioni regionali componenti l'OTR per la VAS per la verifica dell'ottemperanza del progetto di Piano rispetto ai contenuti del Parere motivato, convocando specifiche riunioni dell'OTR VAS in data 20.10.2011 e successivamente in data 16.11.2010 e 8.03.2011.

Inoltre in data 4.11.2010 e in data 10.12.2010 sono pervenuti dalla Provincia chiarimenti e integrazioni alla documentazione trasmessa, agli atti della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia.

Dall'analisi della documentazione trasmessa emerge in sintesi quanto segue:

- la Provincia ha integrato le considerazioni di carattere ambientale identificando come obiettivo prioritario di sostenibilità ambientale, la salvaguardia della risorsa suolo: obiettivo da raggiungere attuando politiche volte a contenere il consumo di suolo e a limitare ulteriormente le aree di espansione a favore della tutela delle aree ad uso agricolo e a verde.

- per l'edilizia residenziale, il PTC2 propone l'uso delle aree di completamento e delle aree intercluse rese disponibili nell'ambito dei processi edificatori e di urbanizzazione già avviati e, più in generale, delle aree edificate interessate da interventi di ristrutturazione urbana. Per quanto concerne i nuovi fabbisogni abitativi (in particolare di edilizia sociale), il PTC2 introduce attenzioni alla "qualità" degli *stock* edilizi, adottando un sistema di regole finalizzato a favorire il recupero e il "completamento", e a limitare l'incremento della capacità insediativa e delle aree di espansione nei Piani regolatori locali.

- il sistema dei collegamenti, materiali e immateriali, costituisce un altro elemento centrale. Per il sistema viabilistico è proposto l'adeguamento della rete infrastrutturale stradale e ferroviaria che interessa il territorio provinciale, adeguamento finalizzato all'inserimento del territorio regionale nel sistema di collegamenti europei su lunga distanza; sono fornite inoltre indicazioni strutturali per il miglioramento delle comunicazioni stradali con Torino; a tal fine riconferma la priorità del completamento dell'anello tangenziale (Tangenziale EST) e dell'attraversamento della conurbazione torinese (direttrice di Corso Marche).

- riguardo alla comunicazione immateriale, il PTC2 propone iniziative per l'attenuazione della marginalizzazione nelle aree decentrate, proponendo la realizzazione di infrastrutture a "banda larga".

- il PTC2 sostiene il ricorso alle fonti rinnovabili per la produzione di energia e detta norme per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, delle centrali a biomassa, degli impianti idroelettrici.

- relativamente al sistema del verde e delle aree libere dal costruito, sono definite norme di tutela delle aree periurbane limitrofe alla città costruita, individua la "Tangenziale verde sud" quale corridoio ecologico di connessione tra il Parco di Stupinigi ed il Parco del Po, e propone Linee guida per la costruzione della Rete ecologica provinciale.

La fase istruttoria ha visto il costante coinvolgimento dell'OTR VAS, che ha partecipato con continuità all'istruttoria finalizzata all'approvazione regionale del PTC2, attuando un'effettiva integrazione e condivisione delle valutazioni ambientali nel processo di formazione e approvazione di tale strumento.

A seguito della fase istruttoria, relativa agli elaborati trasmessi per l'approvazione, sono emerse ancora alcune criticità, come riportato nei pareri delle Direzioni e dei Settori regionali interessati, che hanno espresso osservazioni relative sia agli aspetti ambientali connessi alla VAS sia a quelli, di competenza delle singole Direzioni, relativi all'esame dei contenuti della Variante, che hanno reso necessario apportare ancora modifiche ed integrazioni alle NdA, nonché adeguamenti del Rapporto Ambientale. In particolare, tali modificazioni hanno riguardato la specificazione delle coerenze con gli strumenti della pianificazione territoriale e della programmazione di settore, nonché la definizione di particolari cautele per gli interventi ricadenti negli ambiti di maggiore sensibilità ambientale e paesaggistica.

Misure per il monitoraggio

Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio, oggetto di specifica prescrizione nel Parere motivato, la Provincia ha provveduto ad elaborare una proposta, che comunque, necessita di ulteriori specificazioni ed integrazioni. A tal proposito è stato inserito, in sede di approvazione, nelle norme tecniche di attuazione uno specifico articolo finalizzato a garantire le finalità del monitoraggio ambientale, le responsabilità dei soggetti coinvolti e i meccanismi di retroazione sul Piano (le eventuali misure correttive da adottare nell'eventualità che, in fase attuativa e gestionale, emergano effetti negativi imprevedibili), eventualmente rinviando, ad un successivo provvedimento della Giunta Provinciale da emanarsi entro un arco di tempo stabilito, sei mesi, previo confronto con l'OTR VAS e Arpa, la definizione delle modalità operative, il completamento del sistema degli indicatori, le modalità e le tempistiche della periodica pubblicazione degli esiti. In tale ambito, come fase preliminare e propedeutica alla definizione delle modalità attuative del monitoraggio ambientale, si ritiene possano trovare luogo gli adeguamenti richiesti al Rapporto Ambientale in relazione alla definizione complessiva del Sistema degli Obiettivi/Strategie/Azioni, quale adattamento in itinere del Piano stesso, in coerenza con i principi del processo valutativo.

In relazione al processo sopra descritto si rileva come la valutazione ambientale abbia influito in modo positivo in sede di formazione e approvazione del PTC2 e come la Variante in oggetto costituisca, pertanto, uno strumento volto a garantire la sostenibilità ambientale per le politiche di governo del territorio provinciale.